SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 137° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 luglio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Baia e Latina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Baia e Latina (Caserta) ed il sindaco nella persona del sig. Michele Santoro;

Considerato che, in data 26 febbraio 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Baia e Latina (Caserta) è sciolto.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Baia e Latina (Caserta) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Michele Santoro.

Il citato amministratore, in data 26 febbraio 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Baia e Latina (Caserta).

Roma, 17 giugno 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A4295

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Fragneto L'Abate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Fragneto L'Abate (Benevento) ed il sindaco, nella persona del sig. Lucio Mucciacciaro;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 15 del 13 maggio 1996, da sette consiglieri su dodici assegnati al comune di Fragneto L'Abate;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli, 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fragneto L'Abate (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Lubrano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Fragneto L'Abate (Benevento) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Lucio Mucciacciaro.

Successivamente, in data 13 aprile 1996, cinque consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 15 del 13 maggio 1996 da sette componenti.

Il prefetto di Benevento, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1119 Gab. 13.33.1 del 20 maggio 1996 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fragneto L'Abate (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Lubrano.

Roma, 17 giugno 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A4296

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Pietracatella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Pietracatella (Campobasso) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1996, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pietracatella (Campobassso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Scipione Lombardi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pietracatella (Campobasso) — al quale la legge assegna dodici membri oltre il sindaco — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1996.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo, sezione provinciale di Campobasso, con provvedimento n. 1855 del 26 marzo 1996, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto di diffida.

La seduta del consiglio comunale, appositamente convocato per il suddetto adempimento il 24 aprile 1996, andava deserta.

Pertanto, l'organo di controllo, con atto n. 2456 del 29 aprile 1996, nominava un commissario «ad acta» che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996.

Il prefetto di Campobasso, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Pietracatella, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 1406/13-3/53/Gab. del 15 maggio 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pietracatella (Campobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Scipione Lombardi.

Roma, 21 giugno 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A4297

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Morbello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Morbello (Alessandria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto, a causa della partecipazione di una sola lista, dal sindaco e da otto membri, anziché dodici assegnati dalla legge;

Considerato che, nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da tre consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Morbello (Alessandria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Maria Santoro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Morbello (Alessandria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da otto consiglieri anziché dodici assegnati dalla legge, per la partecipazione di una sola lista alle predette consultazioni, si è avuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da tre membri del corpo consiliare.

Il consiglio, riunitosi il 26 aprile e 3 maggio 1996, non riusciva a provvedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, anche per effetto della rinuncia degli ultimi due candidati non eletti ad assumere la carica consiliare.

Il prefetto di Alessandria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 664/13.1/110/Gab. del 4 maggio 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Morbello (Alessandria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna Maria Santoro.

Roma, 17 giugno 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A4298

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 luglio 1996.

Modificazioni ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2412 datata 10 agosto 1995 contenente disposizioni urgenti per alcune opere pubbliche nelle regioni del Piemonte e della Lombardia. (Ordinanza n. 2452).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il comma 1, lettera *c)*, dell'art. 10, del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 292, recante interventi urgenti di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2412 datata 10 agosto 1995 contenente disposizioni urgenti per alcune opere pubbliche nelle regioni del Piemonte e della Lombardia;

Vista la nota n. 801/96/SP datata 20 giugno 1996 con la quale la regione Piemonte ha richiesto alcune modifiche ed integrazioni alla sopracitata ordinanza n. 2412 del 10 agosto 1995;

Ritenuto di dover accogliere le richieste di modifica volte ad accelerare le attività tecnico-amministrative per la realizzazione degli interventi conseguenti agli eventi alluvionali del 1993 e 1994;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

Nell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2412 del 10 agosto 1995 la parola «approva» e sostituita con la seguente: «autorizza».

All'art. 2 dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«2. I poteri della conferenza di servizi assegnati al gruppo di lavoro di cui al comma 1 sono estesi a tutti gli interventi finanziati, in conseguenza degli eventi alluvionali, dal decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471; dal decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22; dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e dal decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, e per i quali ricorrono i vincoli di cui all'art. 5 della legge n. 22/1995 o la verifica di compatibilità idraulica e di stabilità dei versanti, nonché al completamento degli interventi ANAS anche autofinanziati».

Art. 2.

Nell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2412 del 10 agosto 1995 dopo le parole: «delle amministrazioni interessate» sono aggiunte le seguenti «le quali possono utilizzare anche le quote residue delle spese generali previste nei quadri economici dei progetti».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A4299

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 3 giugno 1996.

Impegno, per l'esercizio 1996, della somma di L. 4.651.000.000 a favore delle regioni interessate, ai sensi della legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 3, comma 1, lettera *b*).

IL DIRIGENTE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9, della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, con il quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 1991, il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui al citato art. 9 della legge n. 281/1970, è costituito da una quota fissa e da una quota variabile;

Considerato che la medesisa disposizione precisa che la quota fissa è pari a quella assegnata nell'anno 1990;

Considerato che le disposizioni recate dal richiamato art. 3 della legge n. 158/1990 consentono di procedere, a decorrere dall'anno 1991, all'assegnazione delle somme relative alla quota fissa del fondo regionale mediante impegno dei medesimi importi stabiliti nel 1990;

Vista la delibera CIPE 28 giugno 1990 di assegnazione nell'anno 1990 delle somme relative al fondo ex art. 9 della legge n. 281/1970;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 549/1995 — recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica — il quale stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti a favore delle regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui alla tabella *B* allegata alla legge, fra i quali quelli previsti dall'art. 9, legge 16 maggio 1970, n. 281 e art. 3, comma 1, lettera *a)* e *b)*, legge 14 giugno 1990, n. 158;

Vista la legge di bilancio n. 551 del 28 dicembre 1995, per il 1996, che, tra l'altro, comprende lo stanziamento della somma di L. 4.651.000.000 relativa alla quota fissa, autorizzata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della sopracitata legge n. 158/1990 a titolo di limiti d'impegno destinati a contributi per interessi su mutui per gli ospedali civili e psichiatrici;

Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di L. 4.651.000.000 a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 4.651.000.000, a valere sul fondo 1996, ex art. 9 della legge n. 281/1970, a titolo del limite d'impegno, annualità 1996, destinate a contributi per interessi sui mutui contratti per il programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici, di cui alla legge n. 574/1965, è impegnata a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
—	—
Provincia autonoma di Trento	424.000.000
Provincia autonoma di Bolzano	411.000.000
Valle d'Aosta	134.000.000
Friuli-Venezia Giulia	562.000.000
Sicilia	2.797.000.000
Sardegna	323.000.000
Totale	4.651.000.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento delle quote di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere complessivo di L. 4.651.000.000 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1996.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A4267

DECRETO 4 giugno 1996.

Impegno, per il 1996, della somma di L. 4.850.000.000 a favore della regione Marche, per le finalità di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 879.

IL DIRIGENTE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali e di sviluppo;

Visto l'art. 26 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, che reca risorse finanziarie da trasferire a favore della regione Marche per le finalità richiamate nella legge n. 734/1972 (calamità naturali);

Vista la legge 22 marzo 1995, n. 85, di conversione del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, con la quale viene ridotto, tra l'altro, lo stanziamento iniziale previsto per le finalità della suddetta legge n. 879/1986 nella misura del 3%, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa;

Vista la legge di bilancio 28 dicembre 1995, n. 551, per l'esercizio 1996;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 4.850.000.000 è impegnata, a favore della regione Marche, per le finalità di cui alla premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 4.850.000.000 a favore della regione Marche secondo il disposto di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A4268

DECRETO 4 giugno 1996.

Impegno, per il 1996, della somma di L. 970.000.000 a favore della regione Marche, per le finalità di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 261.

IL DIRIGENTE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 261, che reca un ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti da varie calamità naturali;

Vista la legge 22 marzo 1995, n. 85, di conversione del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, con la quale viene ridotto, tra l'altro, lo stanziamento iniziale previsto per le finalità della suddetta legge n. 261/1976 nella misura del 3%, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa;

Vista la legge di bilancio 28 dicembre 1995, n. 551, per l'esercizio 1996;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 970.000.000 è impegnata, a favore della regione Marche, per le finalità di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 261.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 970.000.000 a favore della regione Marche secondo il disposto di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1996.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A4269

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 giugno 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Messina.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la regione Sicilia n. 6913 del 15 maggio 1996 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Messina;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali ove ha sede la conservatoria dei registri immobiliari di Messina effettuata nei giorni 17 e 18 maggio 1996;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 17 E 18 MAGGIO 1996

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1996

p. *Il direttore generale:* COLICA

96A4313

DECRETO 21 giugno 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la regione Sicilia n. 6837 del 15 maggio 1996 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Palermo;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali ove ha sede la conservatoria dei registri immobiliari di Palermo effettuata nei giorni 17 e 18 maggio 1996;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 17 E 18 MAGGIO 1996

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1996

p. *Il direttore generale:* COLICA

96A4314

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 maggio 1996.

Nuova articolazione delle competenze di alcuni uffici dei servizi II e IV della Direzione generale del tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1986, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 205, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente rideterminazione delle competenze delle direzioni generali del Ministero del tesoro;

Vista la legge 27 novembre 1991, n. 378, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro;

Visto il decreto interministeriale in data 13 febbraio 1992, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1992, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 348, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 378/1991, è stata disciplinata l'organizzazione della Direzione generale del tesoro, ripartendone le attribuzioni in cinque servizi;

Visto il decreto ministeriale in data 18 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1992, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 288, con il quale, ai sensi dell'art. 3 della ripetuta legge 27 novembre 1991, n. 378, ciascun servizio della sunnominata Direzione generale del tesoro è stato articolato in divisioni aventi competenze concernenti materie e compiti omogenei, fermo restando il numero totale delle divisioni dell'amministrazione centrale del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1993, con il quale è stata disposta una nuova articolazione delle competenze di alcune divisioni del servizio secondo;

Visto il decreto ministeriale in data 3 maggio 1994, recante modificazioni alle competenze di alcune divisioni del servizio primo;

Ritenuto, in relazione ad accresciute esigenze, ed al fine di perseguire obiettivi di efficienza, di procedere alla riarticolazione delle competenze di alcuni uffici nell'ambito dei servizi II e IV della predetta Direzione generale del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito del servizio secondo della Direzione generale del tesoro, avente competenze in materia di Tesoreria dello Stato e debito pubblico, è soppressa la divisione XI.

Alla divisione I sono attribuite le seguenti competenze:

affari generali e segreteria. Ufficio per le relazioni con il pubblico. Contenzioso e adempimenti connessi ad affari legali, sequestri, pignoramenti, espropriazioni, opposizioni e ricevimento di atti giudiziali riguardanti titoli di Stato a medio-lungo termine. Adempimenti connessi a richieste di notizie su titoli al portatore nell'interesse della giustizia penale e all'accertamento della legittimità di essi. Abilitazione di aziende di credito ed accreditamento di notai a compiere operazioni di debito pubblico. Vigilanza sugli uffici speciali del debito pubblico: Ufficio ricevimento, ufficio cassiere e gestione stampati, archivio, ufficio protocollo-movimento, ufficio avvaloramento titoli, legatoria.

Alla divisione VIII sono attribuite le seguenti competenze:

operazioni su titoli al portatore relativi a prestiti consolidati, redimibili, buoni del Tesoro poliennali. Operazioni d'investimento di capitali in titoli nominativi. Operazioni in dipendenza di affogliamenti, cambi o rinnovazione dei predetti titoli. Adempimenti conseguenti a denunce di smarrimento, distruzione o sottrazione di titoli di Stato a medio-lungo termine e provvedimenti relativi al pagamento di detti titoli in applicazione della legge 12 agosto 1993, n. 313.

Alla divisione X sono attribuite le seguenti competenze:

custodia del Gran libro del debito pubblico e tenuta dei relativi registri integrativi generali e particolari, distinti per ciascun prestito. Schedari delle iscrizioni nominative, delle opposizioni, delle prescrizioni e dei titoli circolanti all'estero. Adempimenti relativi ai bollettini delle estrazioni. Gestione dei servizi relativi al centro elettronico. Elaborazioni riguardanti il fabbisogno del settore statale e della copertura nonché relative previsioni. Prospetti per la relazione trimestrale di cassa. Elaborazioni riguardanti la gestione e l'amministrazione dei BOT. Elaborazione di tabelle del conto riassuntivo del Tesoro e del conto consuntivo. Rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi.

Restano immutati il numero e le competenze delle restanti divisioni.

Resta, altresì, fermo quanto previsto dal decreto ministeriale 18 maggio 1992 relativamente agli uffici di gestione e controllo facenti parte dell'ordinamento del medesimo servizio secondo.

Art. 2.

Nell'ambito del servizio IV della Direzione generale del tesoro, avente competenze in materia di operazioni finanziarie e vigilanza sui mercati, è istituita la divisione XI. Ad essa sono attribuite le seguenti materie:

vigilanza sugli enti che hanno conferito l'azienda bancaria ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 novembre 1990, n. 356. Credito per l'edilizia residenziale: garanzia dello Stato sui finanziamenti a favore di comuni, di istituti autonomi per le case popolari e di privati. Credito agrario ed interventi finanziari a favore dell'agricoltura. Vigilanza sul fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e sulla sezione speciale istituita presso il fondo medesimo.

Le competenze della divisione III del medesimo servizio, definite dal decreto ministeriale 18 maggio 1992 citato nelle premesse, sono modificate come segue:

finanziamento del programma di metanizzazione del Sud. Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (FRIE). Riscontro su fondi somministrati ad istituti ed enti in relazione a varie disposizioni di legge. Integrazione di oneri previdenziali e relative problematiche (INPDAP, INPS, ecc.). Credito per la cooperazione di cui alla legge n. 49/1985. Autorizzazione e rimborso mutui per l'ammodernamento del patrimonio sanitario e per interventi contro l'AIDS di cui alle leggi n. 67/1988 e n. 135/1991, e successive modifiche. Rimborsi alla Cassa depositi e prestiti di mutui per l'edilizia scolastica e per la prevenzione incendi. Rimborso mutui della ex Agenzia di cui alla legge n. 64/1986. Contributi per itinerari ciclopedonali. Ammissione a contributi dei mutui per i sistemi ferroviari passanti. Rapporti del Tesoro con l'Ente P.T. e con l'Azienda di assistenza al volo. Fondo di solidarietà nazionale.

Restano immutate le competenze delle restanti divisioni.

Resta, altresì, fermo quanto previsto dal citato decreto ministeriale 18 maggio 1992 relativamente agli uffici di gestione e controllo facenti parte dell'ordinamento del medesimo servizio IV.

Il presente decreto sarà sottoposto ai prescritti controlli e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1996

Il Ministro: DINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1996
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 151

96A4275

DECRETO 20 giugno 1996.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro, centottantacinque e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 14 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visti i propri decreti del 6 giugno 1996 che hanno disposto per il 14 giugno 1996 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro, centottantacinque, e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 28 dicembre 1995 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 giugno 1996;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 14 giugno 1996 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 giugno 1996 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,86 per i B.O.T. a novantaquattro giorni, a L. 95,93 per i B.O.T. a centottantacinque giorni e a L. 92,10 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, ammonta a L. 96.511.067.500 per i buoni a novantaquattro giorni con scadenza 16 settembre 1996, a L. 203.703.176.000 per i titoli a centottantacinque giorni con scadenza 16 dicembre 1996; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministro del tesoro per il 1997 ammonta L. 355.085.592.500 per i titoli a trecentossessantasette giorni con scadenza 16 giugno 1997.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,50 per i B.O.T. a novantaquattro giorni, a L. 95,24 per i B.O.T. a centottantacinque giorni e a L. 90,90 per i B.O.T. a trecentossessantasette giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1996

Il direttore generale: DRAGHI

96A4357

DECRETO 3 luglio 1996.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° agosto 1991, 1° febbraio 1992, 1° agosto 1992, 1° febbraio 1993, 1° agosto 1993 e 1° agosto 1994, relativamente alle cedole con godimento 1° agosto 1996 e scadenza 1° febbraio 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 348990/244 del 20 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1991, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 825056/255 del 21 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1992, attualmente in circolazione per l'importo di lire 10.430.200 milioni;

n. 825866/265 del 24 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 29 luglio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1992, attualmente in circolazione per l'importo di lire 10.787.375 milioni;

n. 100114/272 del 21 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1993, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 100933/281 del 22 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1993, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 398156/294 del 25 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1994 recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1994, sottoscritti per l'importo di lire 12.672 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° agosto 1996 e scadenza 1° febbraio 1997;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° agosto 1996, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° febbraio 1997, è determinato nella misura:

del 4,65% per i CCT settennali 1° agosto 1991 emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 11;

del 4,65% per i CCT settennali 1° febbraio 1992 in circolazione per lire 10.430.200 milioni, cedola n. 10;

del 4,65% per i CCT settennali 1° agosto 1992 in circolazione per lire 10.787.375 milioni, cedola n. 9;

del 4,65% per i CCT settennali 1° febbraio 1993 emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 8;

del 4,65% per i CCT settennali 1° agosto 1993 emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 7;

del 4,45% per i CCT settennali 1° agosto 1994 emessi per lire 12.672 miliardi, cedola n. 5.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.573.381.512.875, così ripartite:

L. 371.980.000.000 per i CCT settennali 1° agosto 1991;

L. 484.978.224.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1992;

L. 501.585.968.875 per i CCT settennali 1° agosto 1992;

L. 325.482.500.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1993;

L. 325.482.500.000 per i CCT settennali 1° agosto 1993;

L. 563.872.320.000 per i CCT settennali 1° agosto 1984,

e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A4306

DECRETO 3 luglio 1996.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1995 (ottennali), 1° gennaio 1996 (decennali) e 1° gennaio 1996 (decennali), da emettersi a ripianamento di crediti d'imposta, relativamente alle cedole con godimento 1° luglio 1996 e scadenza 1° gennaio 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 398876/C.I.5 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994, con cui sono state stabilite le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore di durata ottennale, con godimento 1° gennaio 1995, da emettersi ed assegnare ad estinzione dei crediti d'imposta ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457;

n. 594687/C.I.6 del 9 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995, con cui sono state stabilite le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1996, da emettersi ed assegnare ad estinzione dei crediti d'imposta ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349;

n. 786812/C.I.7 del 29 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996, con cui sono state stabilite le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1996, da emettersi ed assegnare ad estinzione dei crediti d'imposta ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53;

Visto, in particolare, l'art. 1 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuta l'opportunità, nelle more dell'emissione e dell'assegnazione dei suddetti certificati di credito, di accertarne il tasso d'interesse semestrale relativamente alle cedole con godimento 1° luglio 1996 e scadenza 1° gennaio 1997;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° luglio 1996, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° gennaio 1997, è accertato nella misura del 4,30%:

CCT ottennali 1° gennaio 1995 (art. 5 del decreto-legge n. 307/1994), cedola n. 4;

CCT decennali 1° gennaio 1996 (art. 3-*bis* del decreto-legge n. 250/1995), cedola n. 2;

CCT decennali 1° gennaio 1996 (art. 1 del decreto-legge n. 526/1995), cedola n. 2.

L'onere derivante dal presente decreto verrà quantificato in occasione dell'emanazione dei provvedimenti recanti l'assegnazione dei titoli, con i quali verrà, altresì, specificato l'importo nominale delle relative emissioni.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A4307

DECRETO 3 luglio 1996.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro decennali con decorrenza 1° agosto 1987, relativamente alla decima cedola con godimento 1° agosto 1996 e scadenza 1° agosto 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 427978/140 del 25 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° agosto 1987, sottoscritti per l'importo di lire 1.450 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso di interesse annuale dei succennati certificati di credito relativamente alla cedola con godimento 1° agosto 1996 e scadenza 1° agosto 1997;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della cedola, con godimento 1° agosto 1996, relativa ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale indicato nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro decennali 1° agosto 1987, emessi per lire 1.450 miliardi, relativamente alla decima cedola di scadenza 1° agosto 1997, è determinato nella misura dell'8,60%.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 124.700.000.000 e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A4308

DECRETO 5 luglio 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 28 giugno 1996 è pari a 67.127 miliardi;

Decreta:

Per il 15 luglio 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 ottobre 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 luglio 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A4358

DECRETO 5 luglio 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 28 giugno 1996 è pari a 67.127 miliardi;

Decreta:

Per il 15 luglio 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni con scadenza il 15 gennaio 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 luglio 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A4359

DECRETO 5 luglio 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 28 giugno 1996 è pari a 67.127 miliardi;

Decreta:

Per il 15 luglio 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 luglio 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 luglio 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A4360

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 15 maggio 1996.

Criteri e modalità per l'ammissione a contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, ed in particolare l'art. 2, punto 6, che stabilisce che una quota delle disponibilità finanziarie destinate alle

iniziative di cui al comma 1, lettera *a)*, dello stesso art. 2 ed al comma 3, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, dell'art. 3, è attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e ad altre iniziative di propria competenza, rispondenti alle finalità della legge stessa, nonché dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;

Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, concernente norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, concernente norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1992 relativo a «criteri e modalità per l'ammissione a contributi finanziari dei progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale»;

Visti gli indirizzi generali di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale ed i programmi relativi a ciascun Paese, approvati dal CIPES con la delibera del 23 aprile 1992;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, relativo alla razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 legge 23 ottobre 1992, n. 1421;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 1, commi 21 e 24, che dispone la soppressione di alcuni comitati, tra cui il CIPES, ed affida la definizione delle funzioni dei comitati soppressi a successivi regolamenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che all'art. 14, comma 2, attribuisce al Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro e, per quanto di competenza, con il Ministero del commercio con l'estero, le funzioni del soppresso CIPES ed in particolare la ripartizione di massima di cui all'art. 1, comma 4, lettera *a)*, della legge n. 212 del 1992;

Visto il decreto interministeriale n. 15402 del 13 ottobre 1995, con cui si è proceduto ad una prima ripartizione dei fondi relativi agli anni, 1993, 1994 e 1995 conservati sul capitolo 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro;

Visto il decreto interministeriale n. 5601 del 27 marzo 1996, con cui viene assegnata al Ministero del commercio con l'estero la somma complessiva di lire 31,5 miliardi per l'esercizio finanziario 1996 per il finanziamento delle iniziative di competenza previste dalla richiamata legge n. 212 del 1992;

Ritenuta la necessità di stabilire i criteri e le modalità cui l'amministrazione si atterrà per la utilizzazione di dette disponibilità finanziarie, in considerazione anche dei propri fini istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

Tipologie d'intervento

1. Sono ammessi a beneficiare del contributo previsto dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, i progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (PECO) compresi i Paesi baltici e quelli della CSI (con esclusione delle cinque repubbliche asiatiche: Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Turkmenistan e Tagikistan), con particolare riferimento alle seguenti tipologie di intervento:

a) formazione professionale, manageriale e dei quadri intermedi;

b) assistenza tecnica;

c) formazione ed assistenza in materie giuridico-istituzionali, con particolare riferimento al settore economico, finanziario e valutario;

d) studi di fattibilità e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, nonché nei settori della riconversione industriale ed agricola, del risanamento ambientale, nel campo dell'energia e del turismo;

e) altre iniziative, a supporto di joint-ventures (società miste) promosse o partecipate nell'area oggetto di intervento della legge n. 212 del 1992 da imprese o enti italiani, ovvero rientranti in progetti di particolare interesse a favore del potenziamento e della razionalizzazione della produzione industriale.

2. Non sono ammesse a contributo iniziative di mera natura commerciale.

Art. 2.

Soggetti

1. Sono ammessi a presentare domanda di contributo, per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 1 del presente decreto, i seguenti soggetti di nazionalità italiana che svolgano attività ricollegabile alle tipologie d'intervento previste dalla legge n. 212 del 1992 e richiamate nel citato art. 1:

a) istituti ed enti pubblici e privati, con particolare riguardo agli istituti, enti ed altri organismi di assistenza tecnica e di formazione professionale;

b) associazioni di categoria, loro confederazioni e relative aziende di servizi;

c) consorzi e società consortili, cooperative, società e imprese con particolare riguardo alle PMI.

Art. 3.

Condizioni di ammissibilità, priorità, preferenze

1. Sono ammesse all'istruttoria ministeriale le domande di contributo accompagnate da un piano certo di copertura finanziaria dei costi previsti, nonché corredate dalla valutazione tecnico-economica degli enti indicati nel decreto del Ministro degli affari esteri del 4 marzo 1993, n. 069-P/4921 e precisati nella circolare applicativa del presente decreto.

2. In mancanza della documentazione di cui al comma 1 le relative domande saranno escluse dall'istruttoria.

3. Nell'ambito degli interventi indicati nell'art. 1, comma 1, avranno carattere di preferenza:

a) progetti aventi ad oggetto un'azione di integrazione interregionale;

b) progetti aventi ad oggetto interventi in Albania, Bosnia-Erzegovina, Jugoslavia (Serbia e Montenegro), Macedonia (F.Y.R.O.M.), Slovenia e Croazia;

4. La valutazione delle domande che perverranno relativamente agli interventi citati nell'art. 1 del presente decreto ministeriale avverrà sulla base delle seguenti tre priorità di valore decrescente:

a) prima priorità (coefficiente 30):

1) progetti accompagnati da «assenso Paese» consistente in una dichiarazione di interesse alla realizzazione da parte delle autorità governative del Paese oggetto dell'intervento; ovvero progetti aventi ad oggetto attività individuate in commissioni miste e gruppi di lavoro derivanti da intese bilaterali del Governo italiano;

2) progetti aventi ad oggetto formazione professionale, manageriale e di quadri intermedi, assistenza tecnica;

3) progetti partecipati finanziariamente — o in natura — dal Paese oggetto dell'intervento;

4) progetti proposti da soggetti senza fini di lucro, da associazioni di categoria, corsorzi, società consortili e cooperative, ovvero da PMI singolarmente;

5) progetti paralleli (derivanti o collegati) ad interventi finanziari di istituzioni internazionali multilaterali di cui l'Italia sia parte (U.E., Bers, Bei, BM, altro);

6) progetti aventi ad oggetto azioni di formazione ed assistenza in materia di commercio estero, anche relativamente agli aspetti finanziari e valutari, tendenti a favorire lo sviluppo di una struttura locale rivolta all'incremento dei flussi commerciali con l'estero;

7) progetti collegati ad iniziative sostenute attraverso la legge 24 aprile 1990, n. 100, e l'art. 2 della legge 2 gennaio 1991, n. 19;

b) seconda priorità (coefficiente 20):

1) progetti concernenti studi di fattibilità e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, nonché nei settori della riconversione industriale ed agricola, del risanamento ambientale, nel campo dell'energia. Tali progetti dovranno essere accompagnati dalla dichiarazione di interesse alla realizzazione da parte delle autorità governative del Paese oggetto dell'intervento;

2) progetti in cofinanziamento con istituzioni internazionali multilaterali di cui l'Italia sia parte (U.E., Bers, Bei, BM, altro);

3) progetti presentati da ICE, Simest, Finest, Informest;

c) terza priorità (coefficiente 10):

1) progetti aventi ad oggetto formazione e assistenza in materie giuridico-istituzionali;

2) progetti consistenti in altre iniziative a supporto di joint-ventures;

3) progetti individuati in seno alla Iniziativa centro europea;

4) progetti aventi ad oggetto interventi nel settore del turismo.

5. Le diverse priorità sono fra loro cumulabili per ogni singolo progetto.

6. Ai fini della valutazione delle domande, le singole priorità raddoppieranno il rispettivo valore al ricorrere delle preferenze di cui all'art. 3, comma 3, del presente decreto.

Art. 4.

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, relative ai progetti promossi dai soggetti indicati all'art. 2, devono essere indirizzate in duplice copia al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi - Div. IV, viale America, 341 - 00144 Roma, e devono pervenire entro il 15 settembre 1996.

2. Nel caso di domande inviate mediante raccomandata postale, fa fede la data di presentazione all'ufficio postale.

3. Le domande, redatte su carta legale e a firma del legale rappresentante, devono essere accompagnate dalla seguente documentazione:

a) illustrazione dettagliata del progetto e piano di copertura finanziaria dei costi previsti;

b) preventivo articolato delle voci di spesa;

c) attestazione di congruità dei costi preventivati e di validità tecnico-economica delle azioni, rilasciata da uno degli enti valutatori richiamati all'art. 3 del presente decreto;

d) certificato del tribunale competente attestante che non risultino procedimenti a carico del soggetto istante;

e) certificato di iscrizione camerale, ove prescritto;

f) per gli enti senza scopo di lucro, atto costitutivo e statuto;

g) dichiarazione di interesse alla realizzazione del progetto rilasciata dalle autorità governative locali, ove acquisita ai sensi delle disposizioni del presente decreto;

h) documentazione attestante il nominativo e la qualifica del rappresentante legale (qualora non risulti dalla documentazione trasmessa).

4. Nella domanda deve essere specificato che il progetto non usufruirà di altri contributi a valere sulle disponibilità finanziarie previste dalla legge n. 212 del 1992 e se lo stesso abbia o meno ottenuto un contributo di fonte pubblica presso altre istanze, anche in sede internazionale.

5. L'amministrazione si riserva di acquisire la documentazione prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche, in materia di lotta alla criminalità organizzata, in tempo utile per la predisposizione dei decreti di concessione del contributo.

Art. 5.

Ammontare ed erogazione del contributo

1. L'ammontare del contributo concesso dal Ministero e fissato nell'importo del 60% delle spese prese in considerazione.

2. L'amministrazione si riserva di escludere quei progetti che — sulla base dell'istruttoria svolta — appaiono di scarsa rilevanza in termini economici e qualitativi.

3. L'amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di escludere — in caso di progetti a contenuto similare — quello considerato comparativamente meno valido sul piano dell'investimento pubblico da operare.

4. I progetti saranno ammessi a contributo seguendo l'ordine della graduatoria stilata sulla base delle priorità e preferenze di cui all'art. 3 fino all'esaurimento dei fondi.

5. Qualora a fronte del progetto per il quale viene inoltrata domanda siano già stati o siano successivamente erogati altri contributi da parte di organismi nazionali o internazionali, l'importo totale degli stessi sarà tenuto presente ai fini della quantificazione del contributo ministeriale, allo scopo di assicurare che l'insieme dei contributi di fonte pubblica non superi comunque l'80% dei costi del progetto, comprensivi anche delle voci di spesa non prese in considerazione dal Ministero.

6. L'ammontare del contributo ministeriale non potrà comunque eccedere l'importo di 1,5 miliardi di lire. Nella circolare applicativa saranno indicate le spese ammissibili — in linea di principio — a contributo.

7. Ove necessario, in prossimità dell'esaurimento dei fondi, si procederà ad un abbattimento generalizzato di tutti i contributi — per una percentuale da individuare — ai fine di ammettere a contribuzione i progetti caratterizzati da identica posizione in graduatoria.

8. Su richiesta del beneficiario — da avanzare a contributo deliberato — potrà essere concessa un'anticipazione nella misura massima dei 4/5 del contributo medesimo, previa presentazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa, secondo le modalità indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348 (*Gazzetta Ufficiale* n.161 del 14 giugno 1982). La suddetta garanzia sarà svincolata in relazione alla realizzazione del progetto.

9. I soggetti beneficiari del contributo saranno tenuti a relazionare sullo stato di avanzamento delle attività relative al progetto. A tal fine invieranno al Ministero, con cadenza trimestrale, una relazione illustrativa delle azioni svolte, con riferimento anche alle spese effettuate.

10. L'amministrazione si riserva l'esercizio della facoltà di revoca del contributo qualora — in corso di realizzazione — il progetto si discosti sostanzialmente dalla articolazione originaria, ovvero risulti discostarsi in termini di efficacia/efficienza rispetto agli obiettivi.

11. La liquidazione del contributo, o del suo saldo in caso sia stata erogata un'anticipazione, sarà effettuata su presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute, comprensiva di una dettagliata relazione illustrativa delle azioni svolte.

12. Relativamente alla valutazione dei risultati derivanti dalla realizzazione del progetto, l'ufficio responsabile del procedimento — oltre all'esame della documentazione trasmessa — potrà avvalersi di eventuali supporti interni di verifica.

13. Ove ritenuto necessario, il Ministero può disporre ispezione amministrativa sul luogo di svolgimento del progetto. A tal fine viene destinato l'importo di lire 130 milioni a valere sulle disponibilità per il 1996 del capitolo di bilancio 7553 del Ministero.

14. La rendicontazione relativa alle spese sostenute dovrà essere inviata al Ministero entro sei mesi dalla data di conclusione del progetto.

15. Potranno essere accolte a rendicontazione le spese sostenute da soggetti che eventualmente co-partecipino alla realizzazione del progetto, rientranti fra le voci ammesse a contributo.

16. Nei rapporti con il Ministero il soggetto istante sarà considerato unico interlocutore responsabile.

Art. 6.

Istruttoria e responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990, è il dirigente preposto alla divisione IV della Direzione generale per lo sviluppo degli scambi.

2. Il Ministero, qualora lo ritenga necessario, può chiedere chiarimenti e documentazione integrativa agli interessati nei tempi utili all'istruttoria formale delle domande che deve essere comunque completata entro il 30 novembre dell'anno corrente. Entro il mese di dicembre 1996 saranno emanati i decreti di concessione dei contributi, dando tempestiva comunicazione agli interessati sull'esito delle singole istruttorie.

3. Contro il provvedimento conclusivo del procedimento può essere proposto ricorso, entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o dall'avvenuta conoscenza, al tribunale amministrativo regionale competente.

Art. 7.

1. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 1996

Il Ministro: CLÒ

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1996
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 66

96A4305

MINISTERO DELLA SANITÀ

PROVVEDIMENTO 10 maggio 1996.

Modificazioni ed integrazioni al provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali, e successive modificazioni.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche alla riclassificazione dei farmaci a seguito di una approfondita valutazione delle caratteristiche di alcuni medicinali secondo i criteri di cui al comma 13 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'allegato 1 al proprio provvedimento 30 dicembre 1993;

Viste le proprie deliberazioni assunte nelle sedute del 22 gennaio 1996, 5 febbraio 1996, 19 febbraio 1996, 4 marzo 1996, 18 marzo 1996, 15 aprile 1996;

Dispone:

Art. 1.

1. Le voci relative alle confezioni di specialità medicinali indicate, in ordine alfabetico, nell'allegato 1 al presente provvedimento sostituiscono le corrispondenti voci contenute nell'elenco costituente l'allegato 2 al provvedimento della Commissione unica del farmaco del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, modificato con i provvedimenti richiamati in premessa.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1996

p. Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
CONDORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 239

ALLEGATO 1

Specialità	Ditta	Confezione	N. A I C	Prezzo (in lire)	Fascia
ALBUTEIN	Alpha Terapeutic Italia	25% fl. 50 ml	029251042	95.100	A nota 15
		20% fl. 50 ml	029251030	75.500	A nota 15
ALPHAGLOBIN	Alpha Terapeutic Italia	fl. 200 ml + + set infusionale	029249024	800.000	a H
»	»	fl. 100 ml + + set infusionale	029249024	427.500	a H
»	»	fl. 50 ml + + set infusionale	029249012	218.900	a H
BUFFERIN	Bristol Myers Squibb S.p.a	20 cpr 325 mg	023347040	4 200	A
DILRESIN	Istituto farmacologico Malesci S.p.a.	16 cps 180 mg	028627014	19.900	A
DOSTINEX	Pharmacia S.P.	2 cpr 0,5 mg	028988018	32.000	A (1)
»	»	8 cpr 0.5 mg	028988032	101 000	
EMOSINT	Sclavo S.p.a.	4 mcg 10 fl. da 0,5 ml	027665013	38 500	A
GENTOMIL	Biologici Italia Laboratories S.r.l	1 fl. per uso iniettabile 40 mg/2 ml	020314022	2 300	A
»	»	1 fl. per uso iniettabile 80 mg	020314034	4 150	A
»	»	1 fl. per uso iniettabile 160 mg	020314046	7 000	A
KISOLV	Ecupharma S.r.l	fl 100 000 UI + fiale solv. 2 ml	026744019	148.200	a H
METILCELLULOSA	Bracco S.p.a.	fustino 1900 ml	028552014	26 000	a H
NORMOPRESS	Ecupharma S.r.l	30 cpr divisibili	025871029	22.600	A
SABRIL	Lepetit S.p.a.	50 cpr da 500 mg	027443011	59.000	A (2)
UMAN COMPLEX D I	Farma Biagini S.p.a	1 fl. liof. 200 UI + fiale 10 ml solv.	023309077	66 000	a H
»	»	1 fl. liof. 500 UI + fiale 20 ml solv.	023309089	158.300	a H

(1) Con nota Limitatamente al trattamento di patologie iperprolattinemiche da adenoma ipofisario micro e macro secernenti prolattina in pazienti resistenti e/o intolleranti al trattamento con farmaci agonisti dopaminergici

(2) Con nota Limitatamente ai pazienti resistenti ai comuni antiepilettici

96A4304

DECRETO 28 giugno 1996

Modificazioni ed integrazioni ai servizi resi a pagamento dall'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 3 della legge 7 agosto 1973, n. 519;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, concernente il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità, ed in particolare l'art. 14;

Visto il proprio decreto in data 5 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 1995, concernente la fissazione delle tariffe per i servizi resi a terzi dall'Istituto superiore di sanità, ed i provvedimenti in esso richiamati;

Visto il decreto emanato in data 5 giugno 1995 dal direttore generale del servizio farmaceutico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 1995, inerente il controllo di Stato sul vaccino contro la varicella;

Visto il decreto emanato in data 7 settembre 1995 dal direttore generale del servizio farmaceutico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 ottobre 1995, concernente il controllo di Stato sul vaccino anti-Haemophilus tipo B coniugato con tossoide difterico;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, ed in particolare l'art. 1, lettere *c)* ed *e)*;

Considerata la necessità di integrare le voci tariffarie di cui al decreto 5 maggio 1995 in ragione dei servizi previsti dalle indicate innovazioni normative, nonché in riferimento ai controlli per l'autorizzazione al commercio dei dispositivi medici;

Accertata la rispondenza degli importi tariffari di cui al presente decreto al criterio della copertura del costo del singolo servizio, come richiesto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La tabella *A* del decreto 5 maggio 1995 è modificata ed integrata secondo le voci tariffarie di cui in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 28 giugno 1996

Il Ministro: BINDI

TABELLA *A*

3. Vaccini batterici e virali per uso umano:

3.19. Vaccino contro la varicella:

Voce	Importo
semenza virale	L. 20.000.000
sospensione madre (ogni serie)	L. 5.000.000
prodotto finito liofilizzato (ogni lotto)	L. 1.500.000
convalida del titolo virale (ogni lotto)	L. 800.000

3.20. Vaccino anti-Haemophilus tipo B coniugato con tossoide difterico:

Voce	Importo
singolo lotto di prodotto finito	L. 2.500.000

24.1. Tariffa di utilizzo del sistema Docline (document online) per l'acquisizione del testo di articoli scientifici a seguito di collegamento telematico con la National Library of Medicine, Bethesda, U.S.A. (acquisto anticipato, non frazionabile, di numero 10 articoli, ciascuno dei quali composto da un massimo di 50 pagine) . . . L. 180.000

25. Accertamenti inerenti ai dispositivi medici:

25.1. Certificazione CE:

Voce	Importo
– aghi	L. 2.000.000
– capelli artificiali	L. 3.000.000
– cateteri e relativi accessori	L. 2.000.000
– cheratoprotesi	L. 3.000.000
– contenitori ed apparati tubolari per perfusioni o trasfusioni, e relativi accessori	L. 2.000.000
– defibrillatori	L. 15.000.000
adattatori, raccordi ed accessori vari	L. 1.000.000
software	L. 3.000.000
– dispositivi per la contraccezione, profilattici inclusi	L. 5.000.000
– elettrocateteri	L. 3.500.000
adattatori, raccordi ed accessori vari	L. 1.000.000
– endoprotesi auricolari	L. 3.000.000
– fili da sutura non riassorbibili e suturatrici	L. 3.000.000
– filtri per dialisi e per ossigenazione, linee ematiche, sacche per dialisi peritoneale e relativi accessori	L. 3.000.000
– lenti a contatto e dispositivi accessori e di manutenzione	L. 3.000.000
– lenti intraoculari	L. 5.000.000
– materiale per medicazione	L. 2.000.000
– materiali per odontoiatria	L. 2.000.000
– neurostimolatori	L. 13.000.000
adattatori, raccordi ed accessori vari	L. 1.000.000
software	L. 3.000.000
– pacemaker	L. 10.000.000
adattatori, raccordi ed accessori vari	L. 1.000.000
software	L. 3.000.000
– programmatori per elettrostimolatori	L. 10.500.000
adattatori, raccordi ed accessori vari	L. 1.000.000
software	L. 3.000.000
– protesi acustiche	L. 8.000.000
– protesi d'anca:	
stelo rivestito	L. 5.000.000
stelo non rivestito	L. 3.500.000
sfera/testa	L. 2.000.000
cotile rivestito	L. 5.000.000
cotile non rivestito	L. 3.500.000

– protesi valvolari cardiache (per tipo) . . .	L. 60.000.000
– protesi vascolari (tipo di tessuto)	L. 10.000.000
– siringhe	L. 2.000.000
– teli per il contenimento di pareti endoperitoneali	L. 3.000.000
– tubi per alimentazione ed accessori	L. 2.000.000
– tubi per anestesia ed accessori	L. 2.000.000

25.3. Dichiarazione CE di conformità, per ciascuna tipologia di prodotto per società con:

a) meno di 20 addetti al sistema di qualità in esame	L. 19.000.000
b) da 20 a 60 addetti al sistema di qualità in esame	L. 22.000.000
c) da 60 a 300 addetti al sistema di qualità in esame	L. 28.000.000
d) oltre 300 addetti al sistema di qualità in esame	L. 35.000.000

Tali tariffe sono comprensive delle spese di viaggio e soggiorno degli ispettori e delle visite di controllo per i due anni successivi.

25.3.1. Ripetizione istruttoria per il conseguimento della dichiarazione CE di conformità . . .	50% dei relativi importi di cui alla voce 25.3
25.3.2. Integrazione alla dichiarazione CE di conformità:	
a) per ulteriore tipologia di prodotto . . .	30% dei relativi importi di cui alla voce 25.3
b) per estensione a nuovi modelli	1% dei relativi importi di cui alla voce 25.3
25.3.3. Verifica del sistema di qualità ai sensi dell'allegato VII	L. 10.000.000

25.4. Dichiarazione CE di conformità (allegato II), per ogni tipologia di prodotto, per società con:

a) meno di 20 addetti al sistema di qualità in esame	L. 22.000.000
b) da 20 a 60 addetti al sistema di qualità in esame	L. 25.000.000
c) da 60 a 300 addetti al sistema di qualità in esame	L. 31.000.000
d) oltre 300 addetti al sistema di qualità in esame	L. 38.000.000

Tali tariffe sono comprensive delle spese di viaggio e soggiorno degli ispettori e delle visite di controllo per i due anni successivi.

96A4258

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 giugno 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CASERTA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) Soc. coop. edilizia Felice, soc. coop. a r.l., con sede in Sessa Aurunca, costituita per rogito Girfatti in data 14 novembre 1978, rep. 65949, reg. soc. 354/78, tribunale di S. Maria Capua Vètere, BUSC n. 2018/163341;

2) Soc. coop.va edilizia Gioia Uno, soc. coop.va a r.l., con sede in Gioia Sannitica, costituita per rogito Liotti in data 3 gennaio 1984, rep. 6176, reg. soc. 3022/84, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 2952/202339;

3) Soc. coop.va Maria, soc. coop. a r.l., con sede in Maddaloni, costituita per rogito Barletta in data 16 marzo 1989, rep. 43073, reg. soc. 9802/89, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 3968/243597;

4) Soc. coop.va edilizia Il Giardino, soc. coop.va a r.l., con sede in Caiazzo, costituita per rogito Palermiti in data 14 luglio 1988, rep. 2553, reg. soc. 8811/88, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 3822/237571;

5) Soc. coop.va edilizia Aldo Moro, soc. cooperativa a r.l., con sede in Carano di Sessa Aurunca, costituita per rogito Fiordaliso in data 4 giugno 1987, rep. 12095, reg. soc. 7140/87, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 3588/230185;

6) Soc. coop.va edilizia Erre 2000, soc. cooperativa a r.l., con sede in Recale, costituita per rogito Di Caprio in data 3 luglio 1989, rep. 65247, reg. soc. 9765/89, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 3963/244187;

7) Soc. coop.va edilizia La Fenice, soc. coop.va a r.l., con sede in Sessa Aurunca, costituita per rogito Girfatti in data 14 novembre 1978, rep. 65948, reg. soc. 355/78, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 2019/163342;

8) Soc. coop.va edilizia Oleandro, soc. cooperativa a r.l., con sede in Aversa, costituita per rogito Farinaro in data 31 gennaio 1990, rep. 28843, reg. soc. 10446/90, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 4052/246122;

9) Soc. coop. edilizia S. Carla, soc. cooperativa a r.l., con sede in Calvi Risorta, costituita per rogito Borrelli in data 12 agosto 1975, rep. 33913, reg. soc. 247/75, Tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 1621/142298.

Caserta, 15 giugno 1996

Il direttore: FINAMORE

96A4312

DECRETO 24 giugno 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Il Lavoro a r.l.», in S. Elia Fiume Rapido.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 6 marzo 1996, con il quale la Direzione generale della cooperazione ha demandato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 luglio 1992 eseguita nei confronti della società cooperativa «Il Lavoro a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal primo comma del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Il Lavoro a r.l.», con sede in S. Elia Fiume Rapido, costituita per rogito notaio Marini Claudio in data 23 febbraio 1985, repertorio 2025, reg. soc. 2017, tribunale di Cassino, BUSC n. 1060/209763, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 24 giugno 1996

Il direttore: NECCI

96A4309

DECRETO 24 giugno 1996.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Esperia 86», in Esperia.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 6 marzo 1996, con il quale la Direzione generale della cooperazione ha demandato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 agosto 1992 eseguita nei confronti della società cooperativa a r.l. «Esperia 86», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal primo comma del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Esperia 86», con sede in Esperia, costituita per rogito notaio Mollo Lucia in data 24 gennaio 1986, repertorio 169, reg. soc. 2352, tribunale di Cassino, BUSC n. 1147/216908, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400.

Frosinone, 24 giugno 1996

Il direttore: NECCI

96A4310

DECRETO 26 giugno 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Vetralla Nova», a responsabilità limitata, in Vetralla.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI VITERBO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale della ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «Vetralla nova», a responsabilità limitata, con sede in Vetralla, costituita per rogito notaio Dominici in data 11 luglio 1991, rep. n. 21444, reg. soc. 8795; BUSC n. 1792/255739.

Viterbo, 26 giugno 1996

Il direttore: BARBATO

96A4311

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

ORDINANZA 5 luglio 1996.

Approvazione del prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale dei soggetti di cui all'art. 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416.

IL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visti gli articoli 1 e 2, comma secondo, del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 331;

EMANA

la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. Il prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale che i soggetti di cui all'art. 11, comma secondo, numeri 1) e 2) della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono tenuti a pubblicare entro il 31 agosto di ogni anno su tutte le testate edite, unitamente allo stato patrimoniale ed al conto economico, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 331, deve essere redatto secondo il modello allegato alla presente ordinanza.

Art. 2.

1. La presente ordinanza viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 1, comma primo, del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 331.

Roma, 5 luglio 1996

Il Garante: SANTANIELLO

PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE VOCI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL ....

da pubblicare ai sensi dell'art.2, comma secondo, del D.L. 22 giugno 1996 n.331.

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI:		
- RICAVI DELLA VENDITA DI COPIE	(1)	
di cui per abbonamenti	(2)	
-RICAVI DELLA VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI	(3)	
di cui per vendita tramite concessionarie di pubblicità	(4)	
COSTI PER SERVIZI:		
- LAVORAZIONI PRESSO TERZI	(5)	
- AGENZIE DI INFORMAZIONE	(6)	

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

(1) Indicare i ricavi per la vendita delle copie della/e testata/e edita/e indipendentemente dalle modalità (abbonamento, vendita in edicola ecc.), al netto degli aggi di distribuzione e rivendita.

(2) Indicare la quota dei ricavi sub (1) derivanti esclusivamente dalla vendita delle copie per abbonamenti.

(3) Indicare i ricavi complessivi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari sulla/e testata/e edita/e indipendentemente dalla struttura organizzativa di vendita (diretta o tramite concessionaria) e dalla tipologia della pubblicità (locale, nazionale, commerciale, finanziaria e di servizio).

(4) Indicare i ricavi complessivi derivanti dalla vendita di spazi per qualunque tipologia di pubblicità, sulla/e testata/e edita/e effettuata con l'intermediazione di concessionaria/e di pubblicità.

(5) Indicare i costi per lavorazioni eseguite da terzi relativi all'attività editoriale (lavorazioni tipografiche varie, ecc.).

(6) Indicare i costi derivanti dalla fornitura di servizi da parte di agenzie di informazione.

96A4317

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 15 maggio 1996, n. S/807441.

Legge 26 febbraio 1992, n. 212. Decreto ministeriale 15 maggio 1996. Modalità di applicazione.

1. PREMESSA.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1996, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle disponibilità finanziarie — pari a lire 31,5 miliardi — conferite per l'anno corrente in applicazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212.

In sintesi, il decreto citato, stabilendo in merito alla legge richiamata — anche in applicazione delle disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi — indica le «tipologie di intervento» e, nell'ambito di queste, quelle aventi carattere preferenziale e prioritario; i soggetti legittimati a presentare domanda di contributo; i termini e le modalità di presentazione delle domande; il termine finale previsto per l'emissione del provvedimento definitivo ed il responsabile del procedimento; le modalità di erogazione dei contributi.

Tanto premesso, al fine di rendere più agevole la presentazione delle domande di contributo e di facilitare lo svolgimento dell'istruttoria,si fa presente quanto segue a completamento ed integrazione delle disposizioni contenute nel decreto.

2. PROCEDURE.

2.1. Modalità di presentazione della domanda di contributo.

Le domande di contributo, redatte secondo le modalità indicate nell'art. 4 del decreto ministeriale ..., dovranno pervenire entro il 15 settembre 1996 e dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente, istituto, società, ecc., o dal titolare dell'impresa, in caso di ditta individuale, e dovranno essere accompagnate dalla documentazione di cui all'art. 4 del predetto decreto.

La domanda, prodotta in duplice copia insieme agli allegati, deve essere redatta in lingua italiana. La documentazione, se redatta in lingua estera, dovrà essere accompagnata dalla relativa traduzione in lingua italiana.

Per ogni progetto presentato dovranno essere trasmessi la relativa domanda di contributo, redatta sulla base del fac-simile allegato, nonché l'unito formulario.

2.2. Ammissibilità delle domande.

Saranno ammesse le domande riferite a progetti riguardanti i Paesi di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 15 maggio 1996 e la relativa istruttoria avverrà sulla base di quanto previsto all'art. 3 del citato decreto ministeriale.

Si precisa al riguardo quanto segue:

a) non saranno ammesse ad istruttoria le domande prive anche di uno solo dei seguenti pre-requisiti: piano di copertura finanziaria dei costi previsti; attestazione di validità tecnico-economica e di congruità delle spese resa da uno degli enti valutatori indicati nel decreto del Ministro degli affari esteri del 4 marzo 1993, n. 069-P/4921 e in calce specificati (nota 1). Si ricorda che il contenuto dei progetti dovrà rientrare nella tipologia di interventi previsti dall'art. 1 del decreto stesso;

b) l'istruttoria sarà volta ad accertare la regolarità formale delle domande, nonché la validità del contenuto dei progetti. La valutazione di ogni singola domanda terrà conto delle preferenze e delle priorità di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale (nota 2).

Si precisa che la priorità derivante dal ricorrere dell'«assenso Paese» dovrà risultare da una dichiarazione di interesse rilasciata — in merito allo specifico progetto — dalle autorità governative competenti. Al riguardo, si suggerisce di rivolgersi alle ambasciate d'Italia nei Paesi interessati.

3. TERMINE DELL'ISTRUTTORIA.

L'istruttoria delle istanze presentate sarà completata entro il 30 novembre c.a. Entro il successivo mese di dicembre saranno adottati i decreti ministeriali di concessione dei contributi.

4. SPESE AMMESSE.

Potranno essere prese in considerazione le spese sostenute in data successiva alla presentazione della domanda di contributo.

Potranno essere, inoltre, accolte — con riferimento ai progetti ammessi a contributo — le spese sostenute in data successiva alla pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, relative alla predisposizione del progetto, e concernenti:

consulenze esterne necessarie alla definizione delle specifiche azioni da compiere;

viaggi e pernottamento del proprio personale, purché sia accertata e documentata la loro diretta connessione con il progetto oggetto della domanda di contributo;

prestazione resa dagli enti valutatori indicati al precedente punto 2.2.

Nei singoli decreti concessivi di contributo verranno specificate le spese — al netto di I.V.A. o di imposta equivalente — a fronte delle quali lo stesso viene riconosciuto.

A titolo esemplificativo le stesse potranno riguardare: personale, consulenze, viaggi e soggiorno, materiali, attrezzature acquistate, altre spese da valutare caso per caso. Tutte le spese relative al progetto dovranno essere oggetto di contabilità separata; i relativi regolamenti dovranno avvenire attraverso un unico conto corrente bancario appositamente aperto per il progetto ed intestato al soggetto che ha la responsabilità della realizzazione del progetto medesimo.

5. LIQUIDAZIONE.

Non saranno accolte in sede di liquidazione le spese di carattere generale e di organizzazione — comunque relative alla sola realizzazione del progetto — che non siano rendicontabili.

Ugualmente non saranno liquidate spese rappresentate da costi di ammortamento.

Le spese relative al personale dipendente impiegato nella realizzazione del progetto dovranno essere opportunamente documentate con riferimento alle mansioni svolte ed alle giornate/uomo.

Qualora le spese effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà proporzionalmente ridotto.

Ai fini della rendicontazione è comunque ammessa la compensazione fra le voci di spesa accolte a contributo entro il limite del 10%.

6. RENDICONTO.

Nei decreti di concessione del contributo verranno indicati i termini e le modalità di presentazione del rendiconto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 15 maggio 1996.

Il Ministro: CLÒ

Nota 1. Sono indicati, quali enti valutatori:

Università degli studi di Torino:

a) facoltà di economia e commercio (contattare prof. Gian Maria Gross Pietro, dott. Borio - uff. contratti - tel. 011/5601220;

b) Politecnico di Torino (contattare prof. Francesco Profumo, dr.ssa Lumini - uff. contratti - tel. 011/5646220);

Università cattolica Sacro Cuore di Milano (contattare dott. Guido Castelli - uff. studi - tel. 02/4690717);

Istituto navale di Napoli: facoltà di economia e studi aziendali (contattare prof. Giuseppe Vito - tel. 081/5475583);

Nucleo di valutazione - Ministero del bilancio - Roma (contattare dott. Monaldi - tel. 06/47616074);

Università degli studi di Bologna: facoltà di economia e commercio (contattare prof. Gianni Lorenzoni, dip. discipline economico-aziendali - tel. 051/258086);

Università degli studi di Bari: Politecnico (contattare prof. Carmine Pappalettere - tel. 080/5460706);

Fidimi Consulting S.p.a. - Roma (contattare dr.ssa Giuseppina Falappa, dott. Antonio Viglietto - tel. 06/42457341).

Si suggerisce di trasmettere — ai fini della valutazione dell'ente valutatore — copia del progetto nonché copia delle schede informative allegate alla domanda.

Nota 2. Potrà giovare, al riguardo, quanto in materia riportato nella circolare del 30 dicembre 1993, n. 40490 di Minindustria (*Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 1994), relativamente alla «definizione di piccola e media impresa».

DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA.

PMI industriale è l'impresa che ha non più di 250 dipendenti e non più di 10 milioni di ECU di totale dello stato patrimoniale, ovvero non più di 20 milioni di ECU di fatturato.

PMI commerciale e di servizi è l'impresa che non ha più di 95 dipendenti e non più di 3,75 milioni di ECU di totale dello stato patrimoniale, ovvero non più di 7,5 milioni di ECU di fatturato.

PMI artigiana è l'impresa individuata ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 448.

Il capitale sociale di dette imprese non può essere controllato per più di un quarto da una o più imprese che eccedano i limiti sopraindicati, eccezion fatta per le società finanziarie pubbliche, per le società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, per i cosiddetti «investitori istituzionali».

Il totale dello Stato patrimoniale deve essere determinato ai sensi degli articoli 2423 e 2424 del codice civile, come modificati con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, con riferimento all'esercizio precedente a quello nel quale viene inviata l'istanza. La conversione in lire di detti valori deve essere effettuata sulla base del tasso di cambio lire/ECU, pari a Lit. 2.001,360 (decreto Minindustria 13 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 1995, n. 41).

Fac simile di domanda (in bollo)

OGGETTO: Legge 212/'92 - Richiesta contributo per la realizzazione del progetto ".....

Il sottoscritto ....nato a ....domiciliato in .... nella qualità di rappresentante legale del (ente da specificare) .... con sede amministrativa in .... e sede legale in .... tel. .... fax ....

chiede

a codesto Ministero per il Commercio con l'estero la concessione del contributo previsto dalla Legge 26.2.1992 n. 212 per la realizzazione del progetto di collaborazione con (Paese o area PECO da specificare) .... denominato ".......................

(Ove ricorra) Dichiara che il progetto gode dell'"assenso" delle Autorità Governative Paese (specificare quali) e prevede - come controparte locale -.........

Dichiara, inoltre, che per la realizzazione del medesimo sono previsti i seguenti finanziamenti di natura pubblica (regionale, nazionale, internazionale) .... (ovvero non sono previsti altri finanziamenti di natura pubblica) e che il progetto non è e non sarà oggetto di altre richieste di contributo ai sensi della legge 212/92.

In particolare fa presente che il piano di copertura finanziaria del progetto (come meglio specificato in allegato), è il seguente: ....

Fa, altresì, presente che in ordine alle modalità ed ai costi previsti per la realizzazione del progetto è stata acquisita la valutazione dell'ente (specificare) .... allegata alla presente istanza.

Ai fini dell'eventuale versamento del contributo ministeriale comunica quanto segue:

- che l'importo riconosciuto può essere accreditato su c/c n. ...... intrattenuto presso ....;
- di essere/non essere tenuto all'obbligo dell'esibizione della bolletta d'incasso;

- che l'ente destinatario del contributo è intestatario del C.F./P.I. n.. ....

<u>Allega la seguente documentazione</u>

1. (se del caso) certificato d'iscrizione camerale;
2. (se del caso) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti, da cui si evince la natura e lo scopo dell'ente, nonché i poteri del legale rappresentante; copia degli atti da cui risulta il conferimento dei poteri al rappresentante legale che ha sottoscritto l'istanza;
3. certificato del Tribunale competente da cui risulta il pieno godimento dei diritti da parte dell'ente istante e gli eventuali procedimenti in corso;
4. (se del caso), documento rilasciato dalle Autorità Governative del Paese (o dei Paesi) oggetto dell'intervento che attesta l'assenso alla realizzazione e l'eventuale partecipazione finanziaria o in natura;
5. valutazione dell'ente (specificare) .... in ordine alle modalità di realizzazione del progetto ed alla congruità dei costi indicati in preventivo;
6. n. 15 schede relative ai singoli aspetti come da facsimile allegato alla circolare n. del

In fede
(firma e timbro
di chi sottoscrive)

Data ...

FOGLIO DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO
(con riferimento anche a preferenze e priorità previste dalla normativa)

Titolo del progetto

Tipologia di intervento

Paese destinatario del progetto:

Autorità governativa che ha rilasciato assenso:

Durata del progetto:

Costo totale del progetto:

Ammontare del contributo richiesto (specificare l'ammontare e la % sui costi totali)

Fondi a copertura costi del progetto per la parte non finanziata dal Ministero Commercio Estero:

Fonti	In natura	Finanziarie
a) Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto		
1.	LIT.	LIT.
2.	LIT.	LIT.
3.	LIT.	LIT.
4.	LIT.	LIT.
b) Soggetti sostenitori (governi, organizzazioni internazionali, altri)		
1.	LIT.	LIT.
2.	LIT.	LIT.

* specificare se: studio fattibilità, progettazione, formazione, assistenza tecnica ecc.

INFORMAZIONI E DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO ISTANTE

Nome/status del soggetto: *

Pubblico: !_! a fine lucro

!_! senza fine lucro

Privato: !_! a fine lucro

!_! senza fine lucro

Altro: !_! a fine lucro

(specificare) !_! senza fine lucro

PMI: !_! SI

(**) !_! NO

Patrimonio:

Fatturato:

Dipendenti: tempo pieno:
part-time:

Domicilio legale:

Indirizzo:

Telefono Fax

Informazioni bancarie:

Nome e indirizzo della banca
Agenzia n. numero di c/c dell'istante:
Firma del rappresentante legale

* Barrare le caselle di interesse

** I parametri che individuano le PMI sono riportati alla nota 2 della circolare; ove si rientri in tale categoria è necessario allegare autocertificazione del legale rappresentante in proposito.

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE-I
(deve essere compilata solo dall'ente istante)

A nome e per conto dell'Ente che presenta il progetto .... per accedere ai contributi del Ministero del Commercio con l'Estero ex lege 212/92, dichiaro che qualora il progetto suddetto venga ammesso a contribuzione da codesto Ministero, il soggetto che rappresento parteciperà alla realizzazione con:
- un contributo finanziario di Lit.
- un contributo in natura di Lit.

Tale contributo sarà disponibile durante tutto il periodo di realizzazione del progetto esclusivamente per spese derivanti dal progetto in questione.

Nome dell'Ente richiedente il contributo:

Nome del Rappresentante legale/titolare Ente:

Posizione rivestita nell'organico dell'ente :

Data

Luogo

Firma

INFORMAZIONI E DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
(a cura dei partners eventualmente cointeressati al progetto)

Nome/status del soggetto: *

Pubblico: !_! a fine di lucro

!_! senza fine di lucro

Privato: !_! a fine di lucro

!_! senza fine di lucro

Altro: !_! a fine di lucro
(specificare) !_! senza fine di lucro

Domicilio legale:

Indirizzo

Telefono Fax

Breve descrizione delle modalità di partecipazione al progetto :

Firma del rappresentante legale

____

* barrare le caselle di interesse

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE-II
(a cura dei partners eventualmente cointeressati al progetto)

Dichiaro di aver letto ed approvato il contenuto del progetto ....
presentato da (nome dell'Ente istante) ai sensi della legge 212/92.

Qualora tale progetto venga ammesso a contributo, la mia organizzazione parteciperà al progetto medesimo con:
- un contributo finanziario di Lit.
- un contributo in natura di Lit.

Tale contributo sarà disponibile durante tutto il periodo di realizzazione del progetto esclusivamente per far fronte alle spese del progetto in questione.

Nome dell'organizzazione :

Nome del rappresentante legale/titolare dell'organizzazione :

Posizione (rivestita nell'organico dell'ente):

Data

Luogo

Firma

A)- SCHEDA: RIASSUNTO DEL PROGETTO

*Breve descrizione narrativa (non più di 8 righe)

*Riassunto degli obiettivi (indicandone al massimo 3), dei risultati e delle azioni

OBIETTIVI

1.

2.

3.

RISULTATI (funzionali al raggiungimento degli obiettivi)	AZIONI COLLEGATE
1	a. b. c. c. d. e.
2	a. b. c. c. d. e.
3	a. b. c. c. d. e.
4	a. b. c. c. d. e.
5	a. b. c. c. d. e.

B. SCHEDA: OBIETTIVI DEL PROGETTO (articolare più compiutamente gli obiettivi specifici del progetto già indicati alla "scheda A" che dovranno riassumere lo scopo generale del progetto medesimo ed i benefici sia per il Paese dove si intende realizzare il progetto che per l'Italia)

C. SCHEDA: MOTIVAZIONI DEL PROGETTO in rapporto alle esigenze del Paese/settore di intervento ed alle capacità del soggetto che lo realizza

D. SCHEDA: RISULTATI DEL PROGETTO (per risultato si intende ogni singolo esito concreto del progetto che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi).

E. SCHEDA: AZIONI IN CUI SI ARTICOLA IL PROGETTO PER GIUNGERE AI RISULTATI INDICATI nella scheda D.

F. SCHEDA: SOSTENIBILITA' DEL PROGETTO (capacità di mantenere e sviluppare nel tempo i risultati del progetto)

G. SCHEDA: RUOLO DELL'ENTE CAPOFILA E DEI PARTNERS NELLA ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

H. SCHEDA: TABELLA DEI LAVORI

Mesi	Azioni	Partners coinvolti

	N. delle unità	Costo per unità	Costo totale	Finanziamento		Finanziatore
		LIT	LIT	In valuta (LIT)	In natura (LIT)	
A1. RETRIBUZIONI(1) -Personale dipendente/Esperti -Personale locale dipendente/Esperti locali(2)	giorni					
Subtotale A1						
A2. DIARIE(3) -per diem in (indicare il Paese)	giorni					
Subtotale A2						
A3. ORGANIZZAZIONE(4) (descrivere per macrocomparti)						
A4. MATERIALI VARI (descrivere per macrocomparti)						
A5.VIAGGI nazionali ed internazionali -aereo(5) -altro (specificare)	voli trasporti					
Subtotale da A3 ad A5						
A6. ATTREZZATURE (specificare)	quantità					
A7. PUBBLICAZIONI(6) (specificare)						
A8. ALTRI COSTI (specificare)						
Subtotale da A6 ad A8						
TOTALE da A1 ad A8						

(1)nel compilare il prospetto dei costi indicare ogni volta se trattasi di personale dipendente o esterno. Si avverte che la retribuzione per diem del personale dipendente e degli esperti dovrà rispettare gli standard fissati dalla Comunità europea.

(2)per personale/esperto locale si intende personale/esperto residente in area PECO.

(3)la diaria copre le spese di vitto, alloggio e trasporto urbano per gli esperti/personale dipendente non residenti nel luogo di realizzazione del progetto. La diaria giornaliera deve essere stabilita in base alle diarie applicate dalla Comunità europea per il 1996.

(4)costi relativi alla gestione generale del progetto es. telefono, fax, uso pc

(5)è ammessa solo l'economy class

(6)costi di elaborazione, stampa e spedizione. Indicare il tipo di pubblicazione ed il numero di copie che si intende realizzare.

PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA

Soggetti	Status(*)	Apporti finanziari (LIT)	Apporti in natura (LIT)	Totale (LIT)	% sul totale dei costi
S1. Mincomes L212/92	Pubblico				
S2. Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto - Ente capofila - Partner 1 - Partner 2 - Partner 3 - etc. Subtotale S2					
S3. Soggetti sostenitori(**) - Sponsor 1 - Sponsor 2 - etc. Subtotale S3					
TOTALE (da S1 a S3)					

(*) Pubblico, privato, altro
(**) Allegare,per ogni sponsor (per sponsor si intende un soggetto che non partecipa alla realizzazione del progetto), una dichiarazione - firmata dal rappresentante legale - nella quale si sottoscrive un impegno, qualora il progetto venga ammesso a contributo ex lege 212/92, a rendere disponibile per tutta la durata del progetto l'apporto indicato nella tabella.

96A4320

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore degli emendamenti agli allegati I e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica, conclusa a Bonn il 23 giugno 1979

I sunnominati emendamenti alla convezione summenzionata, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 25 gennaio 1983, n. 42, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 18 febbraio 1983 sono stati approvati nel corso delle conferenze degli Stati contraenti tenutesi rispettivamente nel 1991 e 1994. Detti emendamenti agli allegati I e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica, conclusa a Bonn il 23 giugno 1979, il cui testo si riporta qui di seguito in francese con traduzione non ufficiale in lingua italiana, sono entrati in vigore per l'Italia rispettivamente il 12 dicembre 1991 ed il 9 settembre 1994:

ANNEXE I ET ANNEXE II DE LA CONVENTION SUR LA CONSERVATION DES ESPECES MIGRATRICES APPARTENANT A LA FAUNE SAUVAGE (CMS)

(telles qu'amendées par la Conférence des Parties en 1985, 1988 et 1991)

ANNEXE I

Interprétation

1. Les espèces migratrices figurant à la présente Annexe sont désignées :

   a) par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce; ou
   b) par l'ensemble des espèces migratrices appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.

2. Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.

3. L'abréviation "(s.l.)" sert à indiquer que le nom scientifique est utilisé dans son sens large.

4. Un astérisque (*) placé après le nom d'une espèce indique que ladite espèce, ou une population géographiquement isolée de ladite espèce, ou un taxon supérieur comprenant ladite espèce est inscrit à l'Annexe II.

MAMMALIA

CHIROPTERA	
Molossidae	*Tadarida brasiliensis*
PRIMATES	
Pongidae	*Gorilla gorilla beringei*
CETACEA	
Balaenopteridae	*Balaenoptera musculus*
	Megaptera novaeangliae
Balaenidae	*Balaena mysticetus*
	Eubalaena glacialis \ 1/
	Eubalaena australis /
CARNIVORA	
Felidae	*Panthera uncia*
PINNIPEDIA	
Phocidae	*Monachus monachus*
PERISSODACTYLA	
Equidae	*Equus grevyi*
ARTIODACTYLA	
Camelidae	*Vicugna vicugna* (à l'exception des populations du Pérou) 2/
Cervidae	*Cervus elaphus barbarus*
Bovidae	*Bos sauveli*
	Bos grunniens
	Addax nasomaculatus
	Gazella cuvieri
	Gazella dama
	Gazella dorcas (les populations du Nord-Ouest de l'Afrique seulement)
	Gazella leptoceros

1/ Appellation antérieure: *Eubalaena glacialis* (s.l.)
2/ Appellation antérieure: *Lama vicugna* (à l'exception des populations du Pérou)

AVES

PROCELLARIIFORMES	
Diomedeidae	*Diomedea albatrus*
Procellariidae	*Pterodroma cahow*
	Pterodroma phaeopygia
PELECANIFORMES	
Pelecanidae	*Pelecanus crispus*
	Pelecanus onocrotalus (les populations paléarctiques seulement)
CICONIIFORMES	
Ardeidae	*Egretta eulophotes*
Ciconiidae	*Ciconia boyciana*
Threskiornithidae	*Geronticus eremita*
ANSERIFORMES	
Anatidae	*Chloephaga rubidiceps* *
FALCONIFORMES	
Accipitridae	*Haliaeetus albicilla* *
	Haliaeetus pelagicus *
GRUIFORMES	
Gruidae	*Grus japonensis* *
	Grus leucogeranus *
	Grus nigricollis *
Otididae	*Chlamydotis undulata* * (les populations du Nord-Ouest de l'Afrique seulement)
CHARADRIIFORMES	
Scolopacidae	*Numenius borealis* *
	Numenius tenuirostris *
Laridae	*Larus audouinii*
	Larus leucophthalmus
	Larus relictus
	Larus saundersi
Alcidae	*Synthliboramphus wumizusume*
PASSERIFORMES	
Parulidae	*Dendroica kirtlandii*
Fringillidae	*Serinus syriacus*

REPTILIA

TESTUDINATA	
Cheloniidae	*Chelonia mydas* *
	Caretta caretta *
	Eretmochelys imbricata *
	Lepidochelys kempii *
	Lepidochelys olivacea *
Dermochelyidae	*Dermochelys coriacea* *
Pelomedusidae	*Podocnemis expansa* * (les populations de la haute Amazone seulement)
CROCODYLIA	
Gavialidae	*Gavialis gangeticus*

PISCES

SILURIFORMES	
Schilbeidae	*Pangasianodon gigas*

ANNEXE II

Interprétation

1. Les espèces migratrices figurant à la présente Annexe sont désignées:

   a) par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce; ou
   b) par l'ensemble des espèces migratrices appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.

   Sauf indication contraire, lorsqu'il est fait référence à un taxon supérieur à l'espèce, il est entendu que toutes les espèces migratrices appartenant audit taxon sont susceptibles de bénéficier de manière significative de la conclusion d'ACCORDS.

2. L'abréviation "spp." suivant le nom d'une famille ou d'un genre sert à désigner toutes les espèces migratrices appartenant à cette famille ou à ce genre.

3. Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.

4. L'abréviation "(s.l.)" sert à indiquer que le nom scientifique est utilisé dans son sens large.

5. Un astérisque (*) placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que ladite espèce ou une population géographiquement isolée de ladite espèce, ou une ou plusieurs espèces comprises dans ledit taxon supérieur sont inscrites à l'Annexe I.

MAMMALIA

CHIROPTERA

Rhinolophidae	R. spp. (les populations d'Europe seulement)
Vespertilionidae	V. spp. (les populations d'Europe seulement)

CETACEA

Platanistidae	*Platanista gangetica*
Pontoporiidae	*Pontoporia blainvillei*
Iniidae	*Inia geoffrensis*
Monodontidae	*Delphinapterus leucas*
	Monodon monoceros
Phocoenidae	*Phocoena phocoena* (les populations de la mer du Nord et de la Baltique, de la partie occidentale de l'Atlantique Nord, et de la mer Noire)
	Neophocaena phocaenoides
	Phocoenoides dalli
Delphinidae	*Sousa chinensis*
	Sousa teuszii
	Sotalia fluviatilis
	Lagenorhynchus albirostris (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement)
	Lagenorhynchus acutus (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement)
	Lagenorhynchus australis
	Grampus griseus (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement)
	Tursiops truncatus (les populations de la mer du Nord et de la Baltique, de la partie occidentale de la Méditerranée, et de la mer Noire)
	Stenella attenuata (la population des régions tropicales du Pacifique oriental)
	Stenella longirostris (les populations des régions tropicales du Pacifique oriental)
	Stenella coeruleoalba (les populations des régions tropicales du Pacifique oriental et de la partie occidentale de la Méditerranée)
	Delphinus delphis (les populations de la mer du Nord et de la Baltique, de la partie occidentale de la Méditerranée, de la mer Noire, et des régions tropicales du Pacifique oriental)
	Orcaella brevirostris
	Cephalorhynchus commersonii (la population d'Amérique du Sud)
	Cephalorhynchus heavisidii

Delphinidae	*Orcinus orca* (les populations de la partie orientale de l'Atlantique Nord et de la partie orientale du Pacifique Nord)
	Globicephala melas (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement) 3/
Ziphiidae	*Berardius bairdii*
	Hyperoodon ampullatus
PINNIPEDIA	
Phocidae	*Phoca vitulina* (les populations de la Baltique et de la mer de Wadden seulement)
	Halichoerus grypus (les populations de la Baltique seulement)
	Monachus monachus *
PROBOSCIDEA	
Elephantidae	*Loxodonta africana*
SIRENIA	
Dugongidae	*Dugong dugon*
ARTIODACTYLA	
Camelidae	*Vicugna vicugna* * 4/
Bovidae	*Oryx dammah*
	Gazella gazella (les populations d'Asie seulement)

AVES

PELECANIFORMES	
Pelecanidae	*Pelecanus crispus* *
CICONIIFORMES	
Ciconiidae	*Ciconia ciconia*
	Ciconia nigra
Threskiornithidae	*Platalea leucorodia*
	Plegadis falcinellus
Phoenicopteridae	Ph. spp.
ANSERIFORMES	
Anatidae	A. spp. *
FALCONIFORMES	
Cathartidae	C. spp.
Pandionidae	*Pandion haliaetus*
Accipitridae	A. spp. *
Falconidae	F. spp.
GALLIFORMES	
Phasianidae	*Coturnix coturnix coturnix*
GRUIFORMES	
Gruidae	*Grus* spp. *
	Anthropoides virgo
Otididae	*Chlamydotis undulata* * (les populations d'Asie seulement)
	Otis tarda

3/ Appellation antérieure: *Globicephala melaena* (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement)

4/ Appellation antérieure: *Lama vicugna* *

CHARADRIIFORMES	
Recurvirostridae	R. spp.
Phalaropodidae	P. spp.
Burhinidae	*Burhinus oedicnemus*
Glareolidae	*Glareola pratincola*
	Glareola nordmanni
Charadriidae	C. spp.
Scolopacidae	S. spp. *
Laridae	*Sterna dougallii* (la population de l'Atlantique)
CORACIIFORMES	
Meropidae	*Merops apiaster*
Coraciidae	*Coracias garrulus*
PASSERIFORMES	
Muscicapidae	M. (s.l.) spp.

REPTILIA

TESTUDINATA	
Cheloniidae	C. spp. *
Dermochelyidae	D. spp. *
Pelomedusidae	*Podocnemis expansa* *
CROCODYLIA	
Crocodylidae	*Crocodylus porosus*

PISCES

ACIPENSERIFORMES	
Acipenseridae	*Acipenser fulvescens*

INSECTA

LEPIDOPTERA	
Danaidae	*Danaus plexippus*

ANNEXES I ET II DE LA CONVENTION SUR LA CONSERVATION DES ESPECES MIGRATRICES APPARTENANT A LA FAUNE SAUVAGE (CMS)

(telles qu'amendées par la Conférence des Parties en 1985, 1988, 1991 et 1994)

A partir du 9 septembre 1994

ANNEXE I

Interprétation

1. Les espèces migratrices figurant à la présente Annexe sont désignées :

   a) par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce; ou
   b) par l'ensemble des espèces migratrices appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.

2. Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.

3. L'abréviation "(s.l.)" sert à indiquer que le nom scientifique est utilisé dans son sens large.

4. Un astérisque (*) placé après le nom d'une espèce indique que ladite espèce, ou une population géographiquement isolée de ladite espèce, ou un taxon supérieur comprenant ladite espèce est inscrit à l'Annexe II.

MAMMALIA

CHIROPTERA	
Molossidae	*Tadarida brasiliensis*
PRIMATES	
Pongidae	*Gorilla gorilla beringei*
CETACEA	
Balaenopteridae	*Balaenoptera musculus*
	Megaptera novaeangliae
Balaenidae	*Balaena mysticetus*
	Eubalaena glacialis \ 1/
	Eubalaena australis /
CARNIVORA	
Felidae	*Panthera uncia*
PINNIPEDIA	
Phocidae	*Monachus monachus* *
PERISSODACTYLA	
Equidae	*Equus grevyi*
ARTIODACTYLA	
Camelidae	*Vicugna vicugna* * (à l'exception des populations du Pérou) 2/
Cervidae	*Cervus elaphus barbarus*

1/ Appellation antérieure: *Eubalaena glacialis* (s.l.)
2/ Appellation antérieure: *Lama vicugna* * (à l'exception des populations du Pérou)

Bovidae	*Bos sauveli*
	Bos grunniens
	Addax nasomaculatus
	Gazella cuvieri
	Gazella dama
	Gazella dorcas (les populations du Nord-Ouest de l'Afrique seulement)
	Gazella leptoceros
	Oryx dammah *

AVES

PROCELLARIIFORMES	
Diomedeidae	*Diomedea albatrus*
Procellariidae	*Pterodroma cahow*
	Pterodroma phaeopygia
PELECANIFORMES	
Pelecanidae	*Pelecanus crispus* *
	Pelecanus onocrotalus * (les populations paléarctiques seulement)
CICONIIFORMES	
Ardeidae	*Egretta eulophotes*
Ciconiidae	*Ciconia boyciana*
Threskiornithidae	*Geronticus eremita* *
ANSERIFORMES	
Anatidae	*Chloephaga rubidiceps* *
	Oxyura leucocephala *
FALCONIFORMES	
Accipitridae	*Haliaeetus albicilla* *
	Haliaeetus pelagicus *
GRUIFORMES	
Gruidae	*Grus japonensis* *
	Grus leucogeranus *
	Grus nigricollis *
Otididae	*Chlamydotis undulata* * (les populations du Nord-Ouest de l'Afrique seulement)
	Otis tarda * (la population de l'Europe centrale)
CHARADRIIFORMES	
Scolopacidae	*Numenius borealis* *
	Numenius tenuirostris *
Laridae	*Larus audouinii* *
	Larus leucophthalmus *
	Larus relictus
	Larus saundersi
Alcidae	*Synthliboramphus wumizusume*
PASSERIFORMES	
Parulidae	*Dendroica kirtlandii*
Fringillidae	*Serinus syriacus*

REPTILIA

TESTUDINATA	
Cheloniidae	*Chelonia mydas* *
	Caretta caretta *
	Eretmochelys imbricata *
	Lepidochelys kempii *
	Lepidochelys olivacea *
Dermochelyidae	*Dermochelys coriacea* *
Pelomedusidae	*Podocnemis expansa* * (les populations de la haute Amazone seulement)
CROCODYLIA	
Gavialidae	*Gavialis gangeticus*

PISCES

SILURIFORMES	
Schilbeidae	*Pangasianodon gigas*

ANNEXE II

Interprétation

1. Les espèces migratrices figurant à la présente Annexe sont désignées:

   a) par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce; ou
   b) par l'ensemble des espèces migratrices appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.

   Sauf indication contraire, lorsqu'il est fait référence à un taxon supérieur à l'espèce, il est entendu que toutes les espèces migratrices appartenant audit taxon sont susceptibles de bénéficier de manière significative de la conclusion d'ACCORDS.

2. L'abréviation "spp." suivant le nom d'une famille ou d'un genre sert à désigner toutes les espèces migratrices appartenant à cette famille ou à ce genre.

3. Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.

4. L'abréviation "(s.l.)" sert à indiquer que le nom scientifique est utilisé dans son sens large.

5. Un astérisque (*) placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que ladite espèce ou une population géographiquement isolée de ladite espèce, ou une ou plusieurs espèces comprises dans ledit taxon supérieur sont inscrites à l'Annexe I.

MAMMALIA

CHIROPTERA	
Rhinolophidae	R. spp. (les populations d'Europe seulement)
Vespertilionidae	V. spp. (les populations d'Europe seulement)
Molossidae	*Tadarida teniotis*
CETACEA	
Platanistidae	*Platanista gangetica*
Pontoporiidae	*Pontoporia blainvillei*
Iniidae	*Inia geoffrensis*
Monodontidae	*Delphinapterus leucas*
	Monodon monoceros
Phocoenidae	*Phocoena phocoena* (les populations de la mer du Nord et de la Baltique, de la partie occidentale de l'Atlantique Nord, et de la mer Noire)
	Neophocaena phocaenoides
	Phocoenoides dalli
Delphinidae	*Sousa chinensis*
	Sousa teuszii
	Sotalia fluviatilis
	Lagenorhynchus albirostris (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement)
	Lagenorhynchus acutus (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement)
	Lagenorhynchus australis
	Grampus griseus (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement)
	Tursiops truncatus (les populations de la mer du Nord et de la Baltique, de la partie occidentale de la Méditerranée, et de la mer Noire)
	Stenella attenuata (la population des régions tropicales du Pacifique oriental)
	Stenella longirostris (les populations des régions tropicales du Pacifique oriental)
	Stenella coeruleoalba (les populations des régions tropicales du Pacifique oriental et de la partie occidentale de la Méditerranée)

	Delphinus delphis (les populations de la mer du Nord et de la Baltique, de la partie occidentale de la Méditerranée, de la mer Noire, et des régions tropicales du Pacifique oriental)
	Orcaella brevirostris
	Cephalorhynchus commersonii (la population d'Amérique du Sud)
	Cephalorhynchus heavisidii
Delphinidae	*Orcinus orca* (les populations de la partie orientale de l'Atlantique Nord et de la partie orientale du Pacifique Nord)
	Globicephala melas (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement) 3/
Ziphiidae	*Berardius bairdii*
	Hyperoodon ampullatus
PINNIPEDIA	
Phocidae	*Phoca vitulina* (les populations de la Baltique et de la mer de Wadden seulement)
	Halichoerus grypus (les populations de la Baltique seulement)
	Monachus monachus *
PROBOSCIDEA	
Elephantidae	*Loxodonta africana*
SIRENIA	
Dugongidae	*Dugong dugon*
ARTIODACTYLA	
Camelidae	*Vicugna vicugna* * 4/
Bovidae	*Oryx dammah* *
	Gazella gazella (les populations d'Asie seulement)

AVES

GAVIIFORMES	
Gavidae	*Gavia stellata* (les populations du Paléarctique occidental)
	Gavia arctica arctica
	Gavia arctica suschkini
	Gavia immer immer (la population de l'Europe du nord-ouest)
	Gavia adamsii (la population du Paléarctique occidental)
PODICIPEDIFORMES	
Podicipedidae	*Podiceps grisegena grisegena*
	Podiceps auritus (les populations du Paléarctique occidental)
PELECANIFORMES	
Phalacrocoracidae	*Phalacrocorax nigrogularis*
	Phalacrocorax pygmaeus
Pelecanidae	*Pelecanus onocrotalus* * (les populations du Paléarctique occidental)
	Pelecanus crispus *
CICONIIFORMES	
Ardeidae	*Botaurus stellaris stellaris* (les populations du Paléarctique occidental)
	Ixobrychus minutus minutus (les populations du Paléarctique occidental)
	Ixobrychus sturmii
	Ardeola rufiventris
	Ardeola idae

3/ Appellation antérieure: *Globicephala melaena* (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement)

4/ Appellation antérieure: *Lama vicugna* *

	Egretta vinaceigula
	Casmerodius albus albus (les populations du Paléarctique occidental)
	Ardea purpurea purpurea (les populations se reproduisant dans le Paléarctique occidental)
Ciconiidae	*Mycteria ibis*
	Ciconia nigra
	Ciconia episcopus microscelis
	Ciconia ciconia
Threskiornithidae	*Plegadis falcinellus*
	Geronticus eremita *
	Threskiornis aethiopicus aethiopicus
	Platalea alba (à l'exclusion de la population malgache)
	Platalea leucorodia
Phoenicopteridae	Ph. spp.
ANSERIFORMES	
Anatidae	A. spp. *
FALCONIFORMES	
Cathartidae	C. spp.
Pandionidae	*Pandion haliaetus*
Accipitridae	A. spp. *
Falconidae	F. spp.
GALLIFORMES	
Phasianidae	*Coturnix coturnix coturnix*
GRUIFORMES	
Rallidae	*Porzana porzana* (les populations se reproduisant dans le Paléarctique occidental)
	Porzana parva parva
	Porzana pusilla intermedia
	Fulica atra atra (les populations de la Méditerranée et de la mer Noire)
	Aenigmatolimnas marginalis
	Sarothrura boehmi
Gruidae	*Grus* spp. *
	Anthropoides virgo
Otididae	*Chlamydotis undulata* * (les populations d'Asie seulement)
	Otis tarda *
CHARADRIIFORMES	
Recurvirostridae	R. spp.
Dromadidae	*Dromas ardeola*
Burhinidae	*Burhinus oedicnemus*
Glareolidae	*Glareola pratincola*
	Glareola nordmanni
Charadriidae	C. spp.
Scolopacidae	S. spp. *
Phalaropodidae	P. spp.
Laridae	*Larus hemprichii*
	Larus leucophthalmus *
	Larus ichthyaetus (la population de l'Eurasie occidentale et de l'Afrique)
	Larus melanocephalus
	Larus genei
	Larus audouinii *
	Larus armenicus

Sternidae	*Sterna nilotica nilotica* (les populations de l'Eurasie occidentale et de l'Afrique)
	Sterna caspia (les populations de l'Eurasie occidentale et de l'Afrique)
	Sterna maxima albidorsalis
	Sterna bergii (les populations de l'Afrique et de l'Asie du sud-ouest)
	Sterna bengalensis (les populations de l'Afrique et de l'Asie du sud-ouest)
	Sterna sandvicensis sandvicensis
	Sterna dougallii (la population de l'Atlantique)
	Sterna hirundo hirundo (les populations se reproduisant dans le Paléarctique occidental)
	Sterna paradisaea (les populations atlantiques)
	Sterna albifrons
	Sterna saundersi
	Sterna balaenarum
	Sterna repressa
	Chlidonias niger niger
	Chlidonias leucopterus (la population de l'Eurasie occidentale et de l'Afrique)
CORACIIFORMES	
Meropidae	*Merops apiaster*
Coraciidae	*Coracias garrulus*
PASSERIFORMES	
Muscicapidae	M. (s.l.) spp.

REPTILIA

TESTUDINATA	
Cheloniidae	C. spp. *
Dermochelyidae	D. spp. *
Pelomedusidae	*Podocnemis expansa* *
CROCODYLIA	
Crocodylidae	*Crocodylus porosus*

PISCES

ACIPENSERIFORMES	
Acipenseridae	*Acipenser fulvescens*

INSECTA

LEPIDOPTERA	
Danaidae	*Danaus plexippus*

Traduzione non ufficiale

Annesso I ed Annesso II della Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica (CMS) (come emendate dalla Conferenza delle Parti nel 1985, 1988 e 1991)

ANNESSO I

Interpretazione

1. Le specie migratorie che figurano nel presente Annesso sono designate:

   a) con il nome della specie o della sotto-specie; oppure
   b) con l'insieme delle specie migratorie appartenenti ad un livello superiore o ad una parte designata di detto livello;

2. Gli altri riferimenti a livelli superiori alla specie sono forniti unicamente a titolo d'informazione o a fini di classifica.

3. L'abbreviazione "(s.l.)" indica che la denominazione scientifica é utilizzata in senso lato.

4. Un asterisco(*) posto dopo il nome di una specie indica che detta specie, o una popolazione geograficamente isolata di detta specie o un livello superiore che comprende tale specie sono iscritti nell'Annesso II.

MAMMALIA

CHIROPTERA	
Molossidae	Tadarida brasiliensis
PRIMATES	
Pongidae	Gorilla gorilla beringei
CETACEA	
Balaenopteridae	Balaenoptera musculus
	Megaptera novaeangliae
Balaenidae	Balaena mysticetus
	Eubalaena glacialis /1
	Eubalaena australis/
CARNIVORA	
Felidae	Panthera uncia
PINNIPEDIA	
Phocidae	Monachus monachus*
PERISSODACTYLA	
Equidae	Equus grevyi
ARTIODACTYLA	
Camelidae	Vicugna vicugna *(ad eccezione delle popolazioni del Peru)2/
Cervidae	Cervus elaphus barbarus
Bovidae	Bos sauveli
	Bos grunniens
	Addax nasomaculatus
	Gazella cuvieri
	Gazella dama
	Gazella dorcas (solo le popolazioni dell'Africa Nord occidentale)
	Gazella leptoceros

1/ Denominazione precednete : Eubalaena glacialis (s.l.)
2/ Denominazione precedente : Lama vicugna* (ad eccezione delle popolazioni del Peru)

AVES

PROCELLARIIFORMES	
Diomedeidae	Diomedea albatrus
Procellariidae	Pterodroma cahow
	Pterodoroma phaeopygia
PELECANIFORMES	
Pelecanidae	Pelecanus crispus*
	Pelecanus onocrotalus (solo lè popolazioni paleoartiche)
CICONIIFORMES	
Ardeidae	Egretta eulophotes
Ciconiidae	Ciconia boyciana
Threskiornithidae	Geronticus eremita
ANSERIFORMES	
Anatidae	Chloephaga rubidiceps*
FALCONIFORMES	
Accipitridae	Haliaeetus albicilla*
	Haliaeetus pelagicus*
GRUIFORMES	
Gruidae	Grus japonensis*
	Grus leucogeranus*
	Grus nigricollis*
Otididae	Chlamydotis undulata * (solo le popolazioni dell'Africa Nord-occidentale)
CHARADRIIFORMES	
Scolopacidae	Numenius borealis*
	Numenius tenuirostris*
Laridae	Larus audouinii
	Larus relictus
	Larus saundersi
Alcidae	Synthliboramphus wumizusume
PASSERIFORMES	
Parulidae	Dendroica kirtlandii
Fringillidae	Serinus syriacus

REPTILIA

TESTUDINATA	
Cheloniidae	Chelonia mydas *
	Caretta caretta*
	Eretmochelys imbricata*
	Lepidochelys kempii*
	Lepidochelys olivacea*
Dermochelydae	Dermochelys coriacea*
Pelomedusidae	Podocnemis expansa*) solo le popolazioni dell'alta Amazzonia)
CROCODYLIA	
Gavialidae	Gavialis gangeticus

PISCES

SILURIFORMES	
Schilbeidae	Pangasianodon gigas

ANNESSO II
Interpretazione

1. Le specie migratorie che figurano nel presente Annesso sono designate:

   a) con il nome della specie o della sotto-specie; oppure
   2) con l'insieme delle specie migratorie appartenenti ad un livello superiore o ad una parte designata di detto livello.

   Salvo diversa indicazione, quando si fa riferimento ad un livello superiore alla specie, é implicito il fatto che tutte le specie migratorie appartenenti a detto livello potrebbero beneficiare significativamente della conclusione di ACCORDI.

2. L'abbreviazione "spp." dopo il nome di una famiglia o di un genere, indica tutte le specie migratorie appartenenti a tale famiglia o genere.

3. Gli altri riferimenti à livelli superiori alla specie sono forniti unicamente a titolo d'informazione o a fini di classifica.

4. L'abbreviazione "(s.l.)" indica che la denominazione scientifica é utilizzata in senso lato.

4. Un asterisco(*) posto dopo il nome di una specie o di un livello superiore indica che detta specie, o una popolazione geograficamente isolata di detta specie, oppure una o più specie comprese in detto livello superiore figurano all'Annesso I.

MAMMALIA

CHIROPTERA	
Rhinolophidae	R.spp. (solo le popolazioni d'Europa)
Vespertilionidae	V. spp. (solo le popolazioni d'Europa)
CETACEA	
Platanistidae	Platanista gangetica
Pontoporiidae	Pontoporia blainvillei
Iniidae	Inia geoffrensis
Monodontidae	Delphinapterus leucas
	Monodon monoceros
Phocoenidae	Phocoena phocoena (le popolazioni del Mare del Nord e del Baltico, della parte occidentale dell'Atlantico Nord,e del Mar Nero)
	Neophocaena phocaenoides
	Phocoenoides dalli
Delphinidae	Sousa chinensis
	Sousa teuszii
	Sotalia fluviatilis
	Lagenorhynchus albirostris (solo le popolazioni del Mare del Nord e del Baltico)
	Lagenorhynchus acutus (solo le popolazioni del Mare del Nord e del Baltico)
	Lagenorhynchus australis
	Grampus griseus (solo le popolazioni del Mare del Nord e del Baltico)
	Tursiops truncatus (le popolazioni del Mare del Nord e del Baltico, della parte occidentale del Mediterraneo, e del Mar Nero)
	Stenella attenuata (popolazione delle regioni tropicali del Pacifico orientale)
	Stenella longirostris (popolazioni delle regioni tropicali del Pacifico orientale)
	Stenella coeruleoalba (popolazione delle regioni tropicali del Pacifico orientale e della parte occidentale del Mediterraneo))
	Delphinus delphis (popolazioni del Mare del Nord e del Baltico, della parte occidentale del Mediterraneo, del Mar Nero e delle regioni tropicali del Pacifico orientale)
	Orcaella brevirostris
	Cephalorynchus commersonii (popolazione dell'America del Sud)
	Cephalorhynchus heavisidii

Delphinidae	Orcinus orca (popolazioni della parte orientale dell'Atlantico del Nord e della parte orientale del Pacifico del Nord) Globicephala melas (solo le popolazioni del Mare del Nord e del Baltico)3/
Ziphiidae	Berardius bairdii Hyperoodon ampullatus
PINNIPEDIA	
Phocidae	Phoca vitulina (solo le popolazioni del Baltico e del mare di Wadden) Halichoerus grypus (solo le popolazioni del Baltico) Monachus monachus*
PROBOSCIDEA	
Elephantidae	Loxodonta africana
SIRENIA	
Dugongidae	Dugong dugon
ARTIODACTYLA	
Camelidae	Vicugna vicugna * 4/
Bovidae	Oryx dammah Gazella gazella(solo le popolazioni d'Asia)

AVES

PELECANIFORMES	
Pelecanidae	**Pelecanus crispus**
CICONIIFORMES	
Ciconiidae	**Ciconia ciconia**
	Ciconia nigra
Threskiornithidae	**Platalea leucorodia**
	Plegadis falcinellus
Phoenicopteridae	Ph.spp.
ANSERIFORMES	
Anatidae	A.spp.*
FALCONIFORMES	
Cathartidae	C.spp.
Pandionidae	Pandion haliaetus
Accipitridae	A.spp.*
Falconidae	F. spp.
GALLIFORMES	
Phasianidae	Coturnix coturnix coturnix
GRUIFORMES	
Gruidae	Grus spp.*
	Anthropoides virgo
Otididae	Chlamydotis undulata * (solo le popolazioni d'Asia)
	Otis tarda

3/ Denominazione precedente: Globicephala melaena (solo le popolazioni del Mare del Nord e del Baltico)
4/ Denominazione precedente : Lama vicugna*

CHARADRIFORMES	
Recurvirostridae	R.spp.
Phalaropodidae	P.spp.
Burhinidae	Burhinus oedicnemus
Glareolidae	Glareola pratincola
	Glareola nordamnni
Charadriidae	C.spp.
Scolopacidae	S.spp.
Laridae	Sterna dougallii (la popolazione dell'Atlantico)
CORACIIFORMES	
Meropidae	Merops apiaster
Coraciidae	Coracias garrulus
PASSERIFORMES	
Muscicapidae	M. (s.l.) spp.
	REPTILIA
TESTUDINATA	
Cheloniidae	C.spp.*
Dermochelydae	D.spp.*
Pelomedusidae	Podocnemis expansa*
CROCODYLIA	
Crocodylidae	Crocodylus porosus
	PISCES
ACIPENSERIFORMES	
Acipenseridae	Acipenser fulvescens
	INSECTA
LEPIDOPTERA	
Danaidae	Danaus plexippus

96A4248

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 248, recante: «Disposizioni urgenti in materia di partecipazioni ex EAGAT».

Il decreto-legge 3 maggio 1996, n. 248, recante: «Disposizioni urgenti in materia di partecipazione ex EAGAT» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 9 maggio 1996.

96A4340

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 giugno 1996

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 20 giugno 1996 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 28 giugno 1996, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantaquattro giorni con scadenza il 30 settembre 1996 è di L. 97,98, quello dei buoni a centottantacinque giorni con scadenza il 30 dicembre 1996 è di L. 96,09 e quello dei buoni a trecentosessantasette giorni con scadenza il 30 giugno 1997 è di L. 92,50, comprensivi della maggiorazione di cinque centesimi stabilita nei predetti decreti.

96A4377

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 8 luglio 1996

Dollaro USA	1537,67
ECU	1906,40
Marco tedesco	1006,00
Franco francese	297,25
Lira sterlina	2389,54
Fiorino olandese	896,76
Franco belga	48,861
Peseta spagnola	11,951
Corona danese	261,29
Lira irlandese	2452,43
Dracma greca	6,403
Escudo portoghese	9,789
Dollaro canadese	1121,73
Yen giapponese	13,855
Franco svizzero	1217,96
Scellino austriaco	142,95
Corona norvegese	235,50
Corona svedese	229,47
Marco finlandese	329,37
Dollaro australiano	1222,45

96A4400

BANCA D'ITALIA

128° Aggiornamento del 26 giugno 1996 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988, recante istruzioni di vigilanza in materia di fusioni e scissioni.

L'art. 57 del testo unico prevede che fusioni e scissioni a cui prendono parte banche siano autorizzate dalla Banca d'Italia qualora non contrastino con la sana e prudente gestione. La norma dispone inoltre che solo dopo il rilascio dell'autorizzazione si possa dar corso al procedimento per l'iscrizione del progetto di fusione o di scissione nel registro delle imprese.

Le presenti istruzioni disciplinano le procedure che le banche devono osservare in occasione di operazioni di fusione o di scissione nonché i criteri ai quali la Banca d'Italia ispirerà le valutazioni di vigilanza sulle stesse.

L'intervento della Banca d'Italia non fa venir meno l'esigenza che le banche considerino attentamente la convenienza economica delle fusioni e delle scissioni che intendono realizzare. A tal fine le istruzioni sottolineano l'opportunità che i vantaggi e i costi connessi alle predette operazioni siano analizzati nel quadro di un progetto industriale, nel quale siano rappresentati gli assetti organizzativi e le strategie operative dei soggetti bancari che risultano dalle operazioni medesime.

Il progetto in questione, la cui finalità è diversa da quella del progetto su cui si basa il procedimento civilistico, assume la forma di una relazione che accompagna la richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia e contiene una serie di informazioni utili a orientarne le valutazioni.

Il rilascio dell'autorizzazione consegue alla verifica, da parte della Banca d'Italia, dei profili tecnici e organizzativi della banca risultante dalla fusione o dalla scissione. In tal senso rilevano, in particolare, il rispetto delle regole prudenziali, il livello dei costi fissi e per il personale, l'adeguatezza della struttura organizzativa alle nuove dimensioni, con specifico riguardo al sistema dei controlli di gestione e all'integrazione, dei flussi informativi.

Deroghe a singole regole prudenziali potranno essere accordate, per periodi di tempo limitati, nel caso di fusioni a cui partecipino banche caratterizzate da aspetti problematici.

Le presenti istruzioni sostituiscono l'attuale capitolo III delle Istruzioni di vigilanza (parte riservata agli enti creditizi) in materia di «concentrazioni bancarie». Esse saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entreranno in vigore decorsi quindici giorni dalla data della pubblicazione.

FUSIONI E SCISSIONI (1)

Sezione I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. *Premessa.*

L'articolo 57 del testo unico in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) sottopone le fusioni e le scissioni cui partecipano banche all'esame della Banca d'Italia, che le autorizza quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione.

L'autorizzazione è condizione per l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione, cui fanno seguito la pubblicazione dello stesso, l'approvazione da parte di ciascuna delle società interessate e infine, trascorso il termine abbreviato per l'eventuale opposizione dei creditori, l'attuazione dell'operazione.

(1) Capitolo pubblicato in G.U

L'intervento autorizzativo della Banca d'Italia si pone in una fase antecedente all'avvio del procedimento civilistico; in tal modo, si evitano eventuali turbative al mercato che potrebbero verificarsi nell'intervallo temporale tra l'annuncio al pubblico dell'operazione e la decisione sull'autorizzazione. È quindi necessario che le banche che intendono dar luogo a processi di fusione o di scissione informino preventivamente la Banca d'Italia.

Nel rilascio dell'autorizzazione la Banca d'Italia fa riferimento alla situazione tecnica e organizzativa dei soggetti bancari risultanti dalle operazioni. Rimane impregiudicata la valutazione, ai sensi della legge n. 287/1990, dell'impatto sull'assetto concorrenziale delle aree di mercato ove sono insediate le banche interessate.

Le banche valutano con particolare attenzione la convenienza economica delle fusioni e delle scissioni che intendono effettuare. L'esito di tali operazioni dipende infatti dai relativi vantaggi e costi, che devono essere preventivamente analizzati con consapevolezza e chiarezza di intenti.

2. *Fonti normative.*

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato «T.U.»):

— art. 31, comma 1, il quale prevede che la Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, autorizza le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultano società per azioni;

— art. 36, comma 1, il quale prevede che la Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultano banche popolari o banche costituite in forma di società per azioni;

— art. 57, comma 1, il quale prevede che la Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione;

— art. 159, commi 1 e 2, che, con riferimento ai rapporti con le regioni a statuto speciale, dispone che in materia creditizia le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia e che, nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 31, 36 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.

3. *Definizioni.*

Ai fini delle presente disciplina si definiscono:

— «*banche autorizzate in Italia*», le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;

— «*capogruppo*», la capogruppo di un gruppo bancario, come disciplinata dal capitolo LII delle Istruzioni di vigilanza;

— «*società finanziarie*», le società finanziarie iscritte nell'elenco generale dell'art. 106 del T.U.;

— «*società strumentali*», le società svolgenti in via esclusiva o principale le attività, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici, che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società di un gruppo bancario;

— «*fusioni*», le operazioni che, a norma dell'art. 2501 del codice civile, si eseguono mediante la costituzione di una società nuova o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre;

— «*scissioni*», le operazioni che, a norma 2504-*septies* del codice civile, si eseguono mediante il trasferimento dell'intero patrimonio di una società a più società, preesistenti o di nuova costituzione, e l'assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima ovvero mediante il trasferimento di parte del patrimonio di una società a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, e l'assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima.

4. *Ambito di applicazione.*

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia e alle capogruppo di gruppi bancari.

Sezione II

FUSIONI

1 *Premessa.*

All'aumento dimensionale che di norma si realizza con la fusione si riconnettono vantaggi legati alla diversificazione dell'attività e a un migliore utilizzo della capacità produttiva aziendale. Sotto il profilo dei costi rilevano, in particolare, le possibili difficoltà di integrazione fra le strutture organizzative dei soggetti partecipanti all'operazione.

L'attuazione di una fusione richiede pertanto un'attenta valutazione dei relativi vantaggi e costi per verificarne la convenienza economica. A tal fine si rende opportuna la redazione di un progetto industriale, in cui siano rappresentati i profili economici dell'operazione e le fasi in cui si dovrà articolare il processo di concentrazione.

Affinché la banca risultante da una fusione acquisti una propria identità organizzativa e operativa è necessario, infatti, il completamento di un processo di omogeneizzazione delle strutture e degli assetti delle aziende preesistenti.

Lo sviluppo del processo è scandito da fasi che si susseguono in un ordine necessariamente sequenziale, in cui risultano di fondamentale importanza la definizione di un nuovo assetto organizzativo e la riformulazione delle strategie operative.

2. *Procedura autorizzativa.*

La richiesta di autorizzazione alla fusione è inoltrata alla Banca d'Italia dalle banche interessate o, in caso di incorporazione, dalla banca incorporante prima del deposito del progetto di fusione per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2501-*bis* del codice civile.

Nel caso di banche appartenenti a gruppi bancari, la richiesta di autorizzazione è inoltrata tramite la capogruppo.

La richiesta è corredata di una relazione che contenga l'illustrazione degli obiettivi che si intendono conseguire con l'operazione e dei relativi vantaggi e costi. In particolare, con riferimento alla banca risultante dalla fusione, la relazione fornisce adeguati elementi informativi sulla situazione tecnica, sulla struttura organizzativa, sulle procedure informatico-contabili e sul personale.

La Banca d'Italia può richiedere ulteriori elementi informativi.

Nella relazione vanno inoltre indicate le eventuali modifiche statutarie che l'operazione comporti.

Quando alla fusione partecipano banche per le quali sussistono aspetti problematici con riferimento alla situazione tecnica o alla struttura organizzativa, la relazione deve specificare come l'operazione consenta il superamento delle anomalie gestionali.

Qualora alla fusione partecipino società finanziarie o società strumentali, vanno trasmessi anche gli ultimi due bilanci approvati di queste ultime.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alla verifica dei profili tecnici e organizzativi della banca che risulta dalla fusione. In particolare, vengono considerati:

— la capacità di rispettare le regole prudenziali in materia di adeguatezza patrimoniale, di concentrazione dei rischi, di trasformazione delle scadenze;

— il livello dei costi, fissi e per il personale;

— l'adeguatezza della struttura organizzativa alle nuove dimensioni, con riguardo al sistema di controlli interni e all'integrazione dei flussi informativi.

Nel rilascio dell'autorizzazione alle fusioni a cui partecipino banche caratterizzate da aspetti problematici, la Banca d'Italia può consentire deroghe a singole regole di vigilanza prudenziale, per periodi di tempo limitati.

3. *Banche popolari e banche di credito cooperativo.*

Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni e le fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultano società per azioni sono autorizzate con riferimento all'interesse dei creditori ovvero a esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema.

Le fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultano banche popolari o banche costituite in forma di società per azioni sono autorizzate nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità.

Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando in relazione all'oggetto delle modificazioni gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

4. *Regioni a statuto speciale.*

Nei casi di fusioni in cui l'autorizzazione sia di competenza di regioni a statuto speciale, si applica, ai fini del rilascio del parere vincolante stabilito dall'art. 159, comma 2, del T.U., la procedura autorizzativa prevista dal paragrafo 2. In tali casi le banche trasmettono alla Banca d'Italia la relazione indicata dal predetto paragrafo 2.

Per le modalità di esercizio dei poteri attribuiti a regioni a statuto speciale, si rinvia alla disciplina prevista dalle leggi costituzionali e dalle relative norme di attuazione.

5. *Succursali di banche extracomunitarie.*

La fusione fra succursali di banche extracomunitarie già insediate in Italia che fa seguito alla fusione tra le rispettive case madri richiede un autorizzazione della Banca d'Italia. Si applica, in questo caso, la disciplina prevista nella sezione III del capitolo IV.

Nel caso in cui, per effetto di una fusione che abbia interessato la casa madre, la succursale di una banca extracomunitaria già insediata in Italia cambi la propria denominazione assumendo quella di un soggetto non autorizzato a operare in Italia, si applica la disciplina concernente lo stabilimento della prima succursale di banche extracomunitarie, prevista nella sezione VIII del capitolo relativo all'autorizzazione all'attività bancaria.

Sezione III

SCISSIONI

La richiesta di autorizzazione è inoltrata alla Banca d'Italia dalla banca interessata prima del deposito del progetto di scissione per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2504-*octies* del codice civile.

Nel caso di banche appartenenti a gruppi bancari, la richiesta di autorizzazione è inoltrata tramite la capogruppo.

La richiesta è corredata di una relazione contenente la descrizione degli elementi patrimoniali che vengono trasferiti e l'illustrazione degli obiettivi economico-organizzativi che si intendono perseguire attraverso la scissione.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica dei profili tecnici e organizzativi delle banche risultanti dalla scissione. Si applica la procedura autorizzativa prevista dal paragrafo 2 della sezione II per le fusioni.

L'autorizzazione non verrà rilasciata qualora dalla scissione possano derivare configurazioni di gruppo «orizzontale» che contrastino con la trasparenza e la riconoscibilità dei rapporti di gruppo e con le esigenze della vigilanza consolidata.

Nel caso in cui, per effetto della scissione, si costituiscano nuove banche, si applica la disciplina relativa all'autorizzazione all'attività bancaria.

Sezione IV

TERMINI E PROCEDURA

La Banca d'Italia si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione corredata delle informazioni richieste. Il termine è interrotto nei casi di richiesta di ulteriori elementi informativi; dalla data di ricezione dei medesimi ricomincia a decorrere il termine di sessanta giorni.

Nei casi di fusioni o di scissioni per i quali la Banca d'Italia richieda elementi informativi a un'autorità di vigilanza di un paese estero, il termine di sessanta giorni è sospeso. La Banca d'Italia comunica la sospensione del termine alle banche interessate.

Ottenuta l'autorizzazione, si può dar luogo alla procedura stabilita dal codice civile e dal T.U., che prevede:

— il *deposito* del *progetto* di fusione o di scissione per l'iscrizione nel registro delle imprese e la sua *pubblicazione* per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* (art. 2501-*bis* c.c.);

— la redazione, da parte degli organi amministrativi delle società interessate, di una *situazione patrimoniale* (art. 2501-*ter* c.c.) e di una *relazione* che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto (art. 2501-*quater* c.c.);

— la redazione di una *relazione* da parte di uno o più esperti per ciascuna società (art. 2501-*quinquies* c.c.);

— il *deposito*, nella sede di ciascuna società durante i trenta giorni precedenti l'assemblea e finché l'operazione sia deliberata, dei predetti atti (progetto, situazioni patrimoniali, relazioni degli amministratori e degli esperti), unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi corredati delle relazioni degli amministratori e dei sindaci e dell'eventuale relazione di certificazione (art. 2501-*sexies* c.c.);

— l'*approvazione*, da parte delle assemblee straordinarie, del progetto di fusione o di scissione (art. 2502 c.c.);

— il *deposito* della delibera assembleare di approvazione del progetto per l'omologazione da parte del tribunale, l'iscrizione nel registro delle imprese e la *pubblicazione* per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* (art. 2502-*bis* c.c.). Nel caso in cui l'operazione comporti modifiche statutarie, per il deposito della delibera assembleare è necessario che sia intervenuto l'*accertamento* della Banca d'Italia (articoli 56 e 61, comma 3, T.U.) (1);

— la *stipula* dell'atto di fusione o di scissione, trascorso il termine di quindici giorni dall'iscrizione ovvero dalla pubblicazione della delibera per l'opposizione dei creditori e degli obbligazionisti (articoli 57, comma 3, 2503 e 2503-*bis* c.c.);

— il *deposito* dell'atto finale per l'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2504 c.c.).

Le banche tengono costantemente informata la Banca d'Italia sugli sviluppi della procedura (2); esse sono tenute a inviare alla Banca d'Italia le delibere assembleari e l'atto finale, comunicando il suo deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese.

La Banca d'Italia apporta le conseguenti modificazioni agli albi previsti dall'art. 13 ovvero dall'art. 64 del T.U.

---

(1) Cfr. capitolo VII delle Istruzioni di vigilanza.

(2) Deve essere trasmessa alla Banca d'Italia anche copia del provvedimento di autorizzazione del competente organo regionale, qualora previsto.

96A4325

UNIVERSITÀ DI URBINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Urbino, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare e la disciplina sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

(B01B) «fisica» insegnamento: «fisica»,

precisando, nel contempo, che l'indicazione dello specifico insegnamento non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4345

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 131 del 6 giugno 1996).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto n. 98 del 17 maggio 1996, concernente la specialità medicinale per uso veterinario «KILAN + TRICHLORFON» della Società Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse (Belgio), rappresentata in Italia dalla Società Vetem S.p.a. di Porto Empedocle (Agrigento), a pagina 49, prima colonna, dove è scritto: *«I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa debbono essere ritirati immediatamente dal commercio.»*, leggasi: *«Gli stampati delle confezioni dei lotti già in commercio della specialità medicinale per uso veterinario stessa debbono essere immediatamente aggiornati con le seguenti specificazioni:*

— *il prodotto è riservato a cavalli sportivi;*

— *la vendita del prodotto stesso è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile;*

— *il prodotto non deve essere somministrato a cavalli allevati a scopo alimentare; in ogni caso, i cavalli sportivi trattati non potranno essere destinati all'uso alimentare prima che siano trascorsi 180 giorni dall'ultimo trattamento».*

96A4226

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a.s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalle, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S.
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E G I S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 5 9 0 9 6 *

L. 1.400